

ALLEGATO N.



C.I.G.

COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 05/03/2009

Sessione: ordinaria

Seduta: pubblica di prosecuzione

OGGETTO: SISPI S.p.A. - Autorizzazione mantenimento partecipazione e acquisizione nuove quote ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n.244, approvazione modifiche statutarie e affidamento del Servizio di sviluppo e conduzione tecnica dei sistemi informatico e telematico del Comune di Palermo.

IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di marzo alle ore 10.30 nella Sede Municipale, convocato con determinazione del Presidente, si è riunito nella solita aula il Consiglio Comunale di questa Città, sotto la presidenza dell'On. Alberto Campagna - Presidente con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Damiano Li Vecchi

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Pres	Ass.			Pres	Ass.
1) AGNELLO	Manfredi	P		26) MATTALIANO	Cesare		A
2) ALotta	Salvatore	P		27) MICELI	Maurizio		A
3) BONFANTI	Gaspare		A	28) MILAZZO	Giuseppe		A
4) BOTTIGLIERI	Orazio	P		29) MINEO	Rosario	P	
5) CAMPAGNA	Alberto	P		30) MIRABILE	Salvatore	P	
6) D'ARRIGO	Leonardo		A	31) MONASTRA	Antonella		A
7) D'AZZO'	Girolamo		A	32) MOSCHETTI	Nunzio	P	
8) DI FRANCO	Luigi	P		33) MUNAFÒ	Giovanna	P	
9) DI GAETANO	Vincenzo	P		34) OLIVERI	Sandro		A
10) DI MAGGIO	Giovanni	P		35) ORLANDO	Francesco	P	
11) DRAGO	Sebastiano	P		36) ORLANDO	Salvatore	P	
12) FARAOONE	Davide	P		37) PALMA	Onofrio	P	
13) FERRANDELLI	Fabrizio	P		38) PELLEGRINO	Maurizio	P	
14) FICARRA	Elio	P		39) PIAMPIANO	Lenpoldo	P	
15) FILORAMO	Rosario		A	40) RIBAUDO	Angelo		A
16) FRACCONE	Filippo	P		41) RIBAUDO	Doriana		A
17) FRAGALA'	Vincenzo		A	42) RUSSO	Girolamo	P	
18) FURCERI	Salvatore	P		43) SCAVONE	Aurelio		A
19) GENNARO	Giusto		A	44) SPALLITTA	Nadia		A
20) GENOVA	Agostino	A		45) TAMAJO	Edmondo	P	
21) GRECO	Giovanni	A		46) TANANIA	Vincenzo	P	
22) INZERILLO	Gerlando	P		47) TANTILLO	Giulio	P	
23) ITALIANO	Salvatore		A	48) TERMINELLI	Antonino		A
24) LO GIUDICE	Salvatore		A	49) TRAPANI	Ivan		A
25) LOMBARDO	Giovanni	P		50) VALLONE	Pietro		A
						TOTALE	28 22

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



12.07.2011

SEDUTA DEL 05/03/2009 ore 10,30
Seduta di prosecuzione)

Presiede: On. Alberto Campagna - Presidente
Assiste: Dott. Damiano Li Vecchi - Segretario Generale
Scrutatori: Di Gaetano - Furceri - Mirabile

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Agnello - Aletta - Bonfanti - Bottiglieri - Campagna - Di Franco - Di Gaetano - Di Maggio - Drago - Faraone - Ficarra - Fraccone - Furceri - Inzerillo - Lombardo - Mineo - Mirebilc - Moschetti - Munafò - Orlando F. - Orlando S. - Palma - Piampiano - Russo - Tamajo - Tanania - Tantillo (presenti n.27)

Si passa alla trattazione della proposta iscritta al punto 89) dell'O.d.G. avente per oggetto:

"Sispì S.p.A. - Autorizzazione mantenimento partecipazione e acquisizione nuove quote ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244, approvazione modifiche statutarie e affidamento del Servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del comune di Palermo "

Il Presidente comunica che su detta proposta sono stati presentati n. 22 Emendamenti e n. 5 Ordini del Giorno che, singolarmente, verranno discussi e posti in votazione.

1) EMENDAMENTO a firma del Cons. Orlando S. ed altri

Nell'Allegato A "statuto con modifiche" all'Art. 2 cassare il periodo " Il consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie in Italia"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.27
Votanti	n.26
Votano SI	n.26
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

2) EMENDAMENTO a firma del Cons. Orlando S. ed altri

All'allegato A statuto con modifiche all'art. 4 comma 1 dopo le parole "delle tecnologie dell'informazione" aggiungere le parole "e comunicazione e telecomunicazione"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.27
Votanti	n.26
Votano SI	n.26
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

Si dà atto che entra in aula il Cons. Pellegrino (presenti n.28)

3) EMENDAMENTO a firma del Cons. Orlando S. ed altri

All'allegato A statuto con modifiche all'art. 5 comma 1 sostituire le parole "budget annuale" con "il Piano Operativo Annuale"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.28
Votanti	n.27
Votano SI	n.27
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

4) EMENDAMENTO presentato dalla 1^ -3^ e 7^ Commissione Consiliare

Nello Statuto della SISPI (allegato A alla proposta di delibera) all'art. 5 aggiungere il seguente comma:

"Le società partecipate nel rispetto del c. d. Controllo Analogo prescritto nell'art.113 comma 5 lett.c D.Lgs. 267/2000 sono obbligate a redigere entro il 30 novembre di ogni anno il proprio bilancio revisionale riferito all'esercizio finanziario dell'anno successivo. Le Società de quo, ogni semestre devono presentare alla G.M. e al Consiglio comunale una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, con particolare riferimento agli investimenti, ai costi, ai ricavi, e all'indebitamento e sulla sua presunta evoluzione sino alla fine dell'anno finanziario."

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.28
Votanti n.27
Votano SI n.27
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

Si dà atto che entra in aula il Cons. Ferrandelli (presenti n.29)

5) EMENDAMENTO a firma del Cons. Orlando S. ed altri

Aggiungere allo statuto all'art. 7, dopo l'ultimo periodo, il seguente comma:

"7. La Società non può creare società collegate o controllate, a pena di decadenza dalla presente convenzione e di conseguente risoluzione del rapporto per inadempimento".

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n.28
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

6) EMENDAMENTO a firma del Cons. Orlando S. ed altri

All'allegato A statuto con modifiche all'art.15 sostituire "Da un Consiglio di Amministrazione di tre membri" con "Amministratore Unico"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n. 8 (Ferrandelli-Bonfanti-Alotta-Pellegrino-Furceri-Orlando S. Faraone-Tanania)
Votano NO n.20
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è respinto

SUB EMENDAMENTO all'emendamento 7 a firma del Cons. Orlando S. ed altri

STATUTO "Allegato A" all'art.21 comma 2° aggiungere: e' fatto divieto di nominare un Vice Direttore Generale.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.29
Votanti	n.28
Votano SI	n.28
Astenuti	n. 1 (Campagna)

Il sub emendamento è approvato

SUB EMENDAMENTO all'emendamento 7 a firma del Cons. Fraccone

Detto sub emendamento viene dichiarato improponibile

7) EMENDAMENTO presentato dalla 1^ -3^ e 7^ Commissione Consiliare (subemendato)

Nello Statuto della SISPI (allegato A alla proposta di delibera) all'art.21 comma 2° dopo "Direttore Generale" aggiungere "attraverso bando ad evidenza pubblica così come previsto dall'art. 18 del D.L. 112/2008.

E' fatto divieto di nominare un Vice Direttore Generale.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.29
Votanti	n.28
Votano SI	n.28
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

8) EMENDAMENTO a firma del Cons. Bonfanti

All'Art.21 aggiungere il seguente comma:

"Comunicare al C.C. le risultanze della verifica da effettuare sulle effettive necessità e congruità della pianta organica in relazione ai servizi da svolgere e la cui composizione numerica e per qualifica non dovrà subire variazioni in aumento neanche per effetto del turn over"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n.28
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

9) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a-3^a e 7^a Commissione Consiliare

Nello Statuto della SISPI (allegato A alla proposta di delibera) cassare l'intero articolo 22 perché ripetitivo dell'art. 18

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n.28
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

10) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a-3^a e 7^a Commissione Consiliare

Nella convenzione SISPI - Comune di Palermo (allegato C alla proposta di delibera) all'art.2 comma 3 sostituire al secondo rigo "DECENNALE" con "QUINQUENNALE"
Nella convenzione SISPI - Comune di Palermo (allegato C alla proposta di delibera) aggiungere all'art. 9 il seguente comma: "DELLE RISULTANZE DI CUI AI COMMI 1 e 2, VERRÀ DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n.20
Votano NO n. 8 (Ferrandelli-Bonfanti-Alotta-Pellegrino-Furceri-Orlando S. Faraone-Tanania)
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

11) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a -3^a e 7^a Commissione Consiliare

Convenzione

Art. 3

Dopo

g) il supporto alle operazioni dello stesso utente

Aggiungere:

h) la fornitura e l'applicazione di " strumenti e soluzioni tecniche hardware e software che permettano alla persona disabile di accedere alle informazioni ed ai servizi erogati dai sistemi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art.3 della Costituzione" e in applicazione della legge n.4 del 09/01/2004 (Stanca)

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.29
Votanti	n.28
Votano SI	n.28
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

12) EMENDAMENTO a firma del Cons. Orlando ed altri

Alla Convenzione art.7 comma 2

Dopo la parola "Società" cancellare da "predispone" fino a "convenzione" e sostituire con:

"Entro sessanta (60) giorni dall'approvazione della convenzione deve presentare alle OO.SS. e successivamente al Consiglio comunale il Piano Industriale,"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.29
Votanti	n.28
Votano SI	n.28
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

13) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a -3^a e 7^a Commissione Consiliare

Nella convenzione SISPI – Comune di Palermo (allegato C alla proposta di delibera) all'art.11 nel comma 1 sostituire "L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" con "IL CONSIGLIO COMUNALE"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.29
Votanti	n.28
Votano Sì	n.28
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

14) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a -3^a e 7^a Commissione Consiliare

Nella convenzione SISPI – Comune di Palermo (allegato C alla proposta di delibera) all'art.11 dopo la lettera "a" del primo comma aggiungere: "PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA PRESENTE CONVENZIONE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.29
Votanti	n.28
Votano Sì	n.28
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

15) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a -3^a e 7^a Commissione Consiliare

Nella convenzione SISPI – Comune di Palermo (allegato C alla proposta di delibera) alla fine dell'art. 21 aggiungere il seguente comma:

La presente convenzione può essere modificata e rivista anche prima della scadenza, dal socio unico secondo quanto previsto dal regolamento comunale, qualora si vengano a creare le condizioni di cambiamenti azionari o finanziari o di carattere commerciale.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n.28
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

SUB EMENDAMENTO all'emendamento 16 a firma del Cons. Orlando S. ed altri

Nella parte deliberativa sostituire 10 anni con un anno.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n. 8 (Ferrandelli-Bonfanti-Alotta-Pellegrino-Furceri-Orlando-Faraone-Tanania)
Votano NO n.20
Astenuti n. 1 (Campagna)

Il sub emendamento è respinto

16) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a -3^a e 7^a Commissione Consiliare

Nella parte motiva della proposta di delibera alla pagina 2 del terzultimo rigo cassare "E GLI ALTRI EVENTUALI ENTI PUBBLICI"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n.28
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

17) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a -3^a e 7^a Commissione Consiliare

Nella parte motiva della proposta di delibera alla pagina 3 al comma 2 del primo ritenuto sostituire l'importo di € 500.000,00 con € 400.000,00

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n.28
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

SUB EMENDAMENTO all'emendamento 18 a firma del Cons. Orlando S. ed altri

Aggiungere alla fine del periodo "In caso di cessione quote aziendali, la convenzione decade automaticamente.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n.28
Astenuti n. 1 (Campagna)

Il sub emendamento è approvato

18) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a -3^a e 7^a Commissione Consiliare (sub emendato)

Nella parte deliberativa alla pagina 5 al primo stabilire sostituire nel primo rigo "10 anni" con "5 anni" in caso di cessione quote aziendali, la convenzione decade automaticamente.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.29
Votanti n.28
Votano SI n.28
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

19) EMENDAMENTO presentato dalla 1^a -3^a e 7^a Commissione Consiliare

Nella parte deliberativa della proposta di delibera alla pagina 5 all'ultimo comma "DARE MANDATO" sostituire "DIRIGENTE DELL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI" con "DIRETTORE GENERALE COMUNE DI PALERMO"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.29
Votanti	n.28
Votano Sì	n.28
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

Si dà atto che esce dall'aula il Cons. Bonfanti (presenti n.28)

20) EMENDAMENTO presentato dal Cons. Orlando S.

Aggiungere nella parte propositiva della "Premessa", dopo l'ultimo "Ritenuto", il seguente periodo:

"Ritenuto necessario anche per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, che la società Sispi non crei società alla stessa collegate."

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.28
Votanti	n.27
Votano Sì	n.27
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

21) EMENDAMENTO presentato dal Cons. Orlando S.

Aggiungere nel deliberato, dopo l'ultimo periodo da "Stabilire" ad "amministratori", il seguente periodo:

"La Sispi S.p.A. non può costituire né creare, a pena di decadenza della convenzione e di risoluzione del rapporto per inadempimento, società alla stessa collegate o dalla stessa controllate".

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.28
Votanti	n.27
Votano Sì	n.27
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

22) EMENDAMENTO presentato dal Cons. Orlando S. ed altri

Aggiungere nel deliberato, dopo l'ultimo periodo la seguente frase:

Ogni modifica della convenzione deve essere approvata dal Consiglio comunale

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.28

Votanti n.27

Votano SI n.27

Astenuti n. 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

1) ORDINE DEL GIORNO a firma del Cons. Orlando ed altri

Detto O.d.g. viene accantonato

2) ORDINE DEL GIORNO a firma del Cons. Orlando ed altri

Il Consiglio comunale impegna l'Amministrazione comunale a reperire idonei locali di proprietà comunale da adibire a sede della Sispi S.p.A., con regolare contratto di affitto tra le parti.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.28

Votanti n.27

Votano SI n.27

Astenuti n. 1 (Campagna)

L'O.d.G. è approvato

3) ORDINE DEL GIORNO a firma del Cons. Orlando ed altri

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco a produrre tutti gli atti propedeutici che portino, entro 6 mesi, all'affidamento a SISPI di tutti i servizi informatici delle Società partecipate, senza ulteriore incremento del personale attualmente dipendente attualmente addetto a detti servizi.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.28
Votanti n.27
Votano SI n.27
Astenuti n. 1 (Campagna)

L' O.d.G. è approvato

4) ORDINE DEL GIORNO a firma del Cons. Moschetti ed altri

Considerato che l'Amministrazione comunale di Palermo ha costituito la Società SISPI per la gestione del servizio informatico del comune e che con determinazione del C.C. si acquisisce la quota di partecipazione del socio privato.

Considerato che la Sispi S.p.A. dovrà gestire e condurre il servizio così come stabilito da convenzione.

Considerato che la Sispi S.p.A. opererà ai sensi di legge esclusivamente per il comune di Palermo.

Considerato che la professionalità e le capacità tecniche della Sispi sono tali da poter assicurare al comune di Palermo un elevato standard dei servizi e che tale professionalità può garantire i servizi anche per le società partecipate del comune di Palermo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Impegna il Sindaco ad avviare le necessarie procedure per verificare la fattibilità sulla acquisizione di parte del capitale sociale della Sispi dalle aziende partecipate al fine di consentire alle stesse aziende di utilizzare in convenzione i servizi erogati da Sispi.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti n.28
Votanti n.27
Votano SI n.27
Astenuti n. 1 (Campagna)

L'O.d.G. è approvato

5) ORDINE DEL GIORNO a firma del Cons. Orlando ed altri

Oggetto: Iniziative per incrementare i livelli della raccolta differenziata-

VISTO

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, di dichiarazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Palermo;
- l'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che disciplina l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATA

- la necessità di porre in essere ogni possibile iniziativa per incrementare i livelli di raccolta differenziata nella Città di Palermo, anche al fine di ridurre in maniera significativa il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento finale;

RITENUTO

- di dover intervenire per aumentare il flusso dei rifiuti recuperabili agli impianti autorizzati, assicurando all'Amministrazione la tempestiva certificazione delle quantità effettivamente recuperate;

VISTA

L'Ordinanza n° 86/OS del 05/03/2009 con la quale il Sindaco dispone "per mesi sei a decorrere dalla data della presente ordinanza a ricevere i rifiuti destinati al recupero provenienti dalla raccolta ambulante effettuata nel territorio del Comune di Palermo, rilasciando apposita ricevuta ai conferitori, che dovranno essere in possesso di partita IVA e di attestazione dell'avvenuto avvio delle procedure per l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante.

L'attestazione dell'avvenuto avvio delle procedure per l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante dovrà essere rilasciata dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo il modello predisposto dallo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Palermo.

Entro i primi dieci giorni lavorativi di ogni mese, i gestori degli impianti dovranno fare pervenire al Comune di Palermo la dichiarazione sui quantitativi di rifiuti recuperabili pervenuti in impianto

dalla raccolta ambulante, distinti per Codice, fermi restando gli obblighi di legge in materia di tenuta dei registri di carico e scarico e di compilazione del MUD.

In caso di mancato invio della dichiarazione, entro il termine previsto, i rifiuti provenienti dall'attività ambulante, con le modalità previste dalla presente ordinanza, non potranno essere ricevuti in impianto.

Ogni presente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi sospesa".

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO

Nella sua qualità di presidente dell'A.N.C.I., ad attivarsi presso le altre Amministrazioni – Comuni, Province, Regioni- per salvaguardare e garantire le condizioni di lavoro dei predetti ambulanti, nel rispetto dell'ambiente e per la tutela della salute pubblica, incrementando con adeguati provvedimenti i livelli di raccolta differenziata.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.28
Votanti	n.27
Votano SI	n.27
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'O.d.G. è approvato

Si riprende la trattazione dell'Ordine del Giorno n°1 precedentemente accantonato

1) ORDINE DEL GIORNO a firma del Cons. Orlando ed altri

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco o il CdA della Sispi S.p.A. a predisporre tutti gli atti necessari entro i termini previsti dalla convenzione per valutare la liquidazione della Sispi S.p.A. e per valutare l'assunzione del personale nella pianta organica dell'Amministrazione comunale onde consentire un risparmio di risorse economiche pubbliche pari a 3 milioni di euro annui.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.28
Votanti	n.27
Votano SI	n.27
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'O.d.G. è approvato

Il Presidente pone in votazione l'intero atto, risultante dagli emendamenti ed Ordini del Giorno approvati, il cui testo si trascrive:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Sispi S.p.A., società a capitale misto con la partecipazione del Comune di Palermo (51%) e della società Almaviva S.p.A. (49%), dal 1990 cura ininterrottamente la realizzazione, lo sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informativo del Comune di Palermo;
- che, in particolare, la Sispi gestisce la conduzione tecnica del Sistema Informatico e telematico del Comune di Palermo, ovvero:
 - la conduzione operativa, volta a garantire l'efficienza della piattaforma infotelematica del Comune di Palermo relativamente: alle apparecchiature centrali, ai server centralizzati, a tutti i sistemi distribuiti, a tutte le postazioni di lavoro del sistema, ai sistemi di telecomunicazione;
 - la conduzione funzionale che garantisce l'operatività delle applicazioni gestite (servizi demografici, contabilità, servizi tributari, ...) con riferimento alla manutenzione, ordinaria, adeguativa, migliorativa e correttiva, ai servizi web, tra i quali i servizi della Intranet, della posta elettronica e dei certificati digitali;
- che la gestione del servizio è avvenuta, fino al 31/12/1997 in forza di una convenzione stipulata tra le parti in data 13 settembre 1990; a partire dal 01/01/1998 e fino ad oggi, nelle more della definizione della nuova convenzione, in forza di successive deliberazioni di giunta comunale di proroga annuale della predetta convenzione;
- che, comunque, in medio tempore, pur in assenza di una nuova convenzione, l'Amministrazione Comunale, si è adoperata per congruire la spesa relativa ai servizi informatici e telematici, utilizzando apposite metodologie di pricing attraverso la verifica delle offerte tecnico economiche di conduzione e di sviluppo effettuata sulla base sia dei criteri approvati e congruiti dall'Autorità nazionale competente, CNIPA, con gli Avvisi n. 6/2002 e n. 5/2003 sia degli esiti delle attività della Gartner Italia, incaricata della relativa attività di benchmarking con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 13 agosto 2002;
- che l'Amministrazione Comunale, con la deliberazione di Consiglio n. 422 del 28/11/2007 ha manifestato interesse al mantenimento del rapporto con la Società, per ragioni legate soprattutto alle competenze maturate ed allo specifico know how sulle procedure che, sviluppate e gestite appositamente per questa Amministrazione, sono strumentali allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni istituzionali, ma anche per ragioni connesse alla strategia di sviluppo ed estensione del sistema informatico e di telecomunicazione comunale, all'utilizzo delle infrastrutture di comunicazione dell'Amministrazione, al governo integrato delle comunicazioni e per dare risposta alle istanze di modernizzazione, sia a livello di organizzazione interna dell'Amministrazione Comunale, sia nel rapporto con l'esterno e con il cittadino/utente, e di progressiva smaterializzazione dei processi operativi e di comunicazione interna grazie all'uso delle tecnologie ICT;
- che assume oggi importanza fondamentale valorizzare – anziché disperdere – gli investimenti compiuti in questi anni dall'Amministrazione per dotarsi, attraverso la professionalizzazione di Sispi e la costituzione di un fondamentale ed ineliminabile patrimonio di risorse professionali, di una solida ed importante infrastruttura capace di affrontare i processi evolutivi della macchina comunale;

- che al fine di poter procedere all'affidamento in house del servizio e tenuto conto delle normative vigenti in materia di affidamento di servizi, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 422/2007 già citata, ha autorizzato l'acquisizione della quota di capitale sociale in possesso della società Almaviva, il cui valore facendo riferimento al patrimonio netto della SISPI S.p.A. al 31.12.2006 risulta pari a € 2.920.890,00;
- che con la superiore deliberazione il Consiglio Comunale ha inoltre dato mandato agli uffici competenti di predisporre una proposta di atto deliberativo per il consiglio comprendente:
 - 1) schema di modifica statutaria che giustifichi e soddisfi tutte le condizioni che rendono possibile l'affidamento in "house providing" in ossequio alle leggi comunitarie e statali ed ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13 del decreto legge 223/2006 come modificato in sede di conversione in legge 248/2006;
 - 2) piano industriale dettagliato da presentare alle OO.SS.; pianta organica con suddivisione per tipologia di contratto, assetto organizzativo con i vari profili e costi;
 - 3) nomina del revisore contabile da parte del Comune;
 - 4) adozione di criteri di assoluta trasparenza e di idonea pubblicità di eventuali assunzioni specificando preventivamente le modalità di selezione e i requisiti richiesti verificando preventivamente la veridicità degli stessi, e motivando le eventuali assunzioni con la presentazione di un piano industriale al Consiglio comunale.

La Società deve operare esclusivamente con l'A.C. di Palermo, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, ad eccezione di quei servizi che costituiscono una estensione di servizi istituzionali e ove sia presente un interesse del Comune di Palermo; non può cedere a terzi quote azionarie del capitale sociale; non può partecipare ad altre società o enti;

- che con la deliberazione di che trattasi inoltre il Consiglio Comunale ha dato mandato di "mettere in atto le procedure e gli strumenti per attivare con dinamiche nuove il rispetto del 'controllo analogo' per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle leggi comunitarie e nazionali che in maniera puntuale vengono di seguito elencati:
 - * garantire esattamente il controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della Società;
 - * predisposizione della pianta organica con eventuale indicazione dei dirigenti;
 - * elaborazione delle direttive sulla politica aziendale con la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali;
 - * il controllo del bilancio preventivo per soddisfare il criterio di 'controllo analogo';
- ed inoltre di "porre in essere un 'controllo pregnante' che si manifesti in una influenza determinante da parte del soggetto affidante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni importanti, sia sulle attività gestionali connesse al raggiungimento degli scopi sociali" e che "le società debbono rendere disponibili pubblicamente, in un proprio sito internet ad accesso libero:
 - o lo Statuto;
 - o la composizione degli organi sociali, indicando nome, cognome, data di nascita, scadenza della carica, con allegato il curriculum vitae;
 - o il bilancio annuale; il verbale dell'assemblea annuale dei soci;
 - o i contratti di servizio con il Comune;

- o i principali indicatori di efficienza e di qualità, incluse le certificazioni di qualità richieste ed ottenute da Enti esterni".

Ritenuto, inoltre, che affinché il controllo esercitato dal Comune sulla Società possa considerarsi analogo a quello esercitato dal Comune sui propri servizi si debba prevedere nello Statuto societario altresì l'attribuzione in capo all'Assemblea dei soci delle seguenti competenze:

- approvazione degli strumenti societari di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico) e di verifica (reports semestrali)
- approvazione del piano di investimenti superiori a € 400.000,00
- assegnazione obiettivi agli amministratori
- deliberazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale
- deliberazioni riguardanti le politiche di assunzione del personale.

Ritenuto necessario, a tal fine, che il Socio prima dell'approvazione del bilancio e/o di ogni atto, acquisisca una relazione dettagliata predisposta dagli uffici competenti,

Considerato che al fine di predisporre lo schema di statuto societario richiesto, al quadro normativo già delineato nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale, occorre aggiungere:

- che l'art. 13 del cosiddetto decreto Bersani, già citato, prevede altresì che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti abbiano oggetto sociale esclusivo e quindi si deve provvedere alla riduzione dell'oggetto sociale della Sispi alle attività effettivamente riconducibili e comunque strumentali al servizio affidato come già premesso;
- che la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) ha dettato norme restrittive in ordine al numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società interamente o parzialmente partecipate da enti locali e che questo Consiglio, in ossequio a tale previsione normativa, con propria deliberazione n. 115 del 03/07/2008 ha stabilito che le società a totale partecipazione del Comune di Palermo adottassero misure per ridurre il numero dei componenti del C.A., nonché i compensi annui ad essi spettanti;
- che quindi, verificatasi la condizione della totale partecipazione del Comune nella Sispi, le direttive impartite con la deliberazione di C.C. n. 115/08 possono essere estese anche a quest'ultima;
- che l'art. 3, commi 27 – 29, della finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) prevede che gli enti locali non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ed inoltre che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata ed infine che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le amministrazioni interessate devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate.

Considerato:

- che per realizzare le suddette condizioni, si deve innanzitutto procedere all'acquisizione dell'intero capitale azionario della Società;

- che il procedimento finalizzato all'acquisizione delle quote azionarie in possesso del socio privato, avviato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 422/07 già citata, inizialmente interrotto a causa del mancato finanziamento da parte della Cassa DPP, è, tuttavia, andato avanti in quanto, confermato il prezzo d'acquisto delle quote azionarie in possesso del socio Almaviva in € 2.920.890,00 (49% del patrimonio netto della Società al 31.12.2006, come stabilito con la deliberazione C.C. 422/2007 citata), con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 12/09/2008, si è stabilito di procedere alla distribuzione ai soci delle riserve straordinarie, quantificate in € 3.791.200,00 e, per effetto della liquidazione in favore di Almaviva della quota di riserve di competenza, quantificate in € 1.857.688,00, il residuo da liquidare a saldo del prezzo d'acquisto pattuito resta pari a € 1.063.202,00;
- che alla liquidazione del suddetto importo si farà fronte con i fondi comunali gravanti sul cap. n. 19035/30, già impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 29/12/2008 del Servizio Società ed Enti Controllati, con la quale si è proceduto al contempo ad accertare sul cap. 3841 del bilancio 2008 l'importo di € 1.933.512,00, quale quota del suddetto dividendo straordinario spettante al comune di Palermo.

Ritenuto, pertanto, di dover rassegnare atto di indirizzo alla società partecipata Sispi perché, una volta perfezionato il passaggio delle azioni da Almaviva al Comune di Palermo, adegui il proprio statuto alle norme sopra richiamate e nel senso sopra indicato, adottando e facendo proprio lo schema di statuto allegato alla presente deliberazione con la lettera "A" per farne parte integrante.

Ritenuto, altresì, che non appena la Sispi avrà provveduto alla modifica dello Statuto societario nel senso sopra richiamato, per la tipologia dei servizi in questione e dati i rapporti tra Amministrazione Comunale e Sispi, saranno soddisfatte tutte le condizioni che rendono possibile l'affidamento in house ai sensi del richiamato art. 13 del decreto legge 223/2006, come modificato in sede di conversione in legge n. 248/2006, e nel rispetto dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza italiana e, soprattutto, dei più recenti interventi della Corte di Giustizia europea in ordine a tali forme di affidamento dei servizi.

Ritenuto necessario anche per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, che la Società Sispi non crei Società alla stessa collegate;

Visto l'atto di indirizzo del sig. Sindaco di cui alla nota n. 11620 del 12/12/2008.

Vista la nota del 19/12/2007 con cui la Sispi ha trasmesso la pianta organica con i riferimenti di dettaglio richiesti con la deliberazione C.C. 422/07 che si allega alla presente deliberazione con la lettera "B" per farne parte integrante.

Visto lo schema di convenzione allegato con la lettera "C" alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Visto il Lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

Autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 – 29, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, l'assunzione della quota di azioni della Sispi S.p.A. attualmente possedute da Almaviva S.p.A. (49%) e il mantenimento di quelle attualmente possedute dal Comune di Palermo (51%) in quanto, per le motivazioni esplicitate in premessa, trattasi di società che ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Palermo.

Prendere atto che, confermato il prezzo d'acquisto delle quote azionarie in possesso del socio Almaviva S.p.A. (49%) in € 2.920.890,00, per effetto della distribuzione ai soci, giusta Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 settembre 2008, delle riserve straordinarie quantificate in € 3.791.200,00 e della liquidazione in favore di Almaviva S.p.A. della quota di riserve di competenza, quantificata in € 1.857.688,00, il residuo da liquidare a saldo del prezzo d'acquisto pattuito resta pari a € 1.063.202,00.

Dare atto che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Società ed Enti controllati n. 163 del 29/12/2008 si è proceduto ad accertare sul cap. 3641 del bilancio 2008 l'importo di € 1.933.512,00, quale quota del suddetto dividendo straordinario spettante al Comune di Palermo, e si è proceduto ad impegnare sul cap. 19035/30 del bilancio 2008 l'importo di € 1.100.000,00 al fine di liquidare in favore di Almaviva S.p.A. a titolo di saldo per l'acquisizione delle quote di capitale sociale in suo possesso.

Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Società ed Enti controllati di curare gli atti relativi alla liquidazione della somma in questione e al perfezionamento dell'acquisizione delle quote di capitale sociale.

Approvare lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione con la lettera "A", per farne parte integrante, contenente le modifiche atte a realizzare il "controllo analogo" dell'Amministrazione Comunale della Società e le condizioni previste dalle normative vigenti richiamate nelle premesse per l'affidamento diretto dei servizi strumentali.

Procedere all'affidamento diretto alla Sispi S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m. e i., del servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo, per il quale è stabilito un corrispettivo annuo pari ad € 11.106.000,00, inclusa Iva.

Approvare a tal fine lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione con lettera "C" per farne parte integrante.

Stabilire, a tal proposito, che l'affidamento avrà la durata di 5 anni in caso di cessione quote aziendali, la Convenzione decade automaticamente a partire dalla data di decorrenza della Convenzione che sarà stipulata quando sarà perfezionato il passaggio delle quote attualmente possedute dalla società Almaviva S.p.A. (49%) al Comune di Palermo e la Società avrà provveduto ad adottare il nuovo statuto, secondo lo schema approvato con la presente deliberazione.

Stabilire, inoltre:

1. che, a fronte dei servizi resi per il servizio di conduzione tecnica del SITEC di cui all'art. 3 dello schema di Convenzione oggetto della presente deliberazione, sarà erogato in favore della Società per l'intero periodo di affidamento il corrispettivo pari a € 11.106.000,00, inclusa Iva, che andrà a gravare sul cap. 3960 per € 10.830.000,00 e per € 276.000,00 sul cap. 3964/10;

Stabilire altresì che i contenuti e le prescrizioni previste nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 03/07/2008 siano estesi anche alla Sispi e che quindi quest'ultima riduca a tre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e adotti e faccia proprie le decisioni assunte dal Consiglio Comunale con il suddetto atto deliberativo, anche in termini di compensi agli amministratori.

La Sispi S.p.A. non può costituire né creare, a pena di decadenza della convenzione e di risoluzione del rapporto per inadempimento, società alla stessa collegate o dalla stessa controllate.

Dare mandato al Direttore Generale Comune di Palermo di sottoscrivere con il rappresentante della SISPI S.p.A. la Convenzione che disciplinerà il servizio di che trattasi, secondo lo schema approvato (allegato "C"), anche nelle more che sia approvato e/o sottoscritto il Contratto di Servizio e il Piano Operativo Annuale (POA).

Ogni modifica della Convenzione deve essere approvata dal Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art.53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 come recepito dalla L.R. 48/91 successivamente sostituito dall'art.12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;

Dopo opportuna discussione;

Visto il parere reso dalla 1^a - 3^a e 7^a Commissione Consiliare;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione a voti palesi resa dai Consiglieri presenti di cui al frontespizio, con il seguente esito:

Presenti	n.28
Votanti	n.27
Votano SI	n.20
Votano NO	n. 7 (Ferrandelli--Alotta-Pellegrino-Furceri-Orlando S. Faraone-Tanania)
Astenuti	n. 1 (Campagna)

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, risultante dagli emendamenti ed ordini del giorno approvati, è approvata e fatta propria.

Il Presidente propone di dare al presente provvedimento IMMEDIATA ESECUZIONE.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n.28
Votanti	n.27
Votano SI	n.20
Votano NO	n. 7 (Ferrandelli-Alotta-Pellegrino-Furceri-Orlando S. Faraone-Tanania)
Astenuti	n. 1 (Campagna)

L'ESECUZIONE IMMEDIATA è approvata



PDC01/2

COMUNE DI PALERMO

Ufficio Società ed Enti Controllati

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.

(Costituita da n° _____ fogli, oltre il presente, e da n° _____ allegati)

OGGETTO: SISPI S.p.A. – Autorizzazione mantenimento partecipazione e acquisizione nuove quote ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvazione modifiche statutarie e affidamento del *Servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo*.

PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Mercurio

Li. 10.02.09

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TLC

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

 VISTO: si esprime parere favorevole VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Mercurio

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TLC

DATA 10.02.09

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE

DATA

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ODINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

 VISTO: si esprime parere favorevole VEDI PARERE N. C.U. AL PROT. N. 118668 DEL 16/02/2004 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

DATA 15/02/09

IL RAGIONIERE GENERALE

ALLEGATO UNICO A DELIBERA C.C. n° 95 del 07/03/2009

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Sispi S.p.A., società a capitale misto con la partecipazione del Comune di Palermo (51%) e della società Almaviva S.p.A. (49%), dal 1990 cura ininterrottamente la realizzazione, lo sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informativo del Comune di Palermo;
- che, in particolare, la Sispi gestisce la conduzione tecnica del Sistema Informatico e telematico del Comune di Palermo, ovvero:
 - la conduzione operativa, volta a garantire l'efficienza della piattaforma infotelematica del Comune di Palermo relativamente: alle apparecchiature centrali, ai server centralizzati, a tutti i sistemi distribuiti, a tutte le postazioni di lavoro del sistema, ai sistemi di telecomunicazione;
 - la conduzione funzionale che garantisce l'operatività delle applicazioni gestite (servizi demografici, contabilità, servizi tributari, ...) con riferimento alla manutenzione, ordinaria, adeguativa, migliorativa e correttiva, ai servizi web, tra i quali i servizi della Intranet, della posta elettronica e dei certificati digitali;
- che la gestione del servizio è avvenuta, fino al 31/12/1997 in forza di una convenzione stipulata tra le parti in data 13 settembre 1990; a partire dal 01/01/1998 e fino ad oggi, nelle more della definizione della nuova convenzione, in forza di successive deliberazioni di giunta comunale di proroga annuale della predetta convenzione;
- che, comunque, in medio tempore, pur in assenza di una nuova convenzione, l'Amministrazione Comunale, si è adoperata per congruire la spesa relativa ai servizi informatici e telematici, utilizzando apposite metodologie di pricing attraverso la verifica delle offerte tecnico economiche di conduzione e di sviluppo effettuata sulla base sia dei criteri approvati e congruiti dall'Autorità nazionale competente, CNIPA, con gli Avvisi n. 6/2002 e n. 5/2003 sia degli esiti delle attività della Gartner Italia, incaricata della relativa attività di benchmarking con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 13 agosto 2002;
- che l'Amministrazione Comunale, con la deliberazione di Consiglio n. 422 del 28/11/2007 ha manifestato interesse al mantenimento del rapporto con la Società, per ragioni legate soprattutto alle competenze maturate ed allo specifico know how sulle procedure che, sviluppate e gestite appositamente per questa Amministrazione, sono strumentali allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni istituzionali, ma anche per ragioni connesse alla strategia di sviluppo ed estensione del sistema informatico e di telecomunicazione comunale, all'utilizzo delle infrastrutture di comunicazione dell'Amministrazione, al governo integrato delle comunicazioni e per dare risposta alle istanze di modernizzazione, sia a livello di organizzazione interna dell'Amministrazione Comunale, sia nel rapporto con l'esterno e con il cittadino/utente, e di progressiva smaterializzazione dei processi operativi e di comunicazione interna grazie all'uso delle tecnologie ICT;
- che assume oggi importanza fondamentale valorizzare – anziché disperdere – gli investimenti compiuti in questi anni dall'Amministrazione per dotarsi, attraverso la professionalizzazione di Sispi e la costituzione di un fondamentale ed ineliminabile patrimonio di risorse professionali, di una solida ed importante infrastruttura capace di affrontare i processi evolutivi della macchina comunale;
- che al fine di poter procedere all'affidamento in house del servizio e tenuto conto delle normative vigenti in materia di affidamento di servizi, il Consiglio Comunale, con la

deliberazione n. 422/2007 già citata, ha autorizzato l'acquisizione della quota di capitale sociale in possesso della società Almaviva, il cui valore facendo riferimento al patrimonio netto della SISPI S.p.A. al 31.12.2006 risulta pari a € 2.920.890,00;

- che con la superiore deliberazione il Consiglio Comunale ha inoltre dato mandato agli uffici competenti di predisporre una proposta di atto deliberativo per il consiglio comprendente:

- 1) *schema di modifica statutaria che giustifichi e soddisfi tutte le condizioni che rendono possibile l'affidamento in "house providing" in ossequio alle leggi comunitarie e statali ed ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13 del decreto legge 223/2006 come modificato in sede di conversione in legge 248/2006;*
- 2) *piano industriale dettagliato da presentare alle OO.SS.; pianta organica con suddivisione per tipologia di contratto, assetto organizzativo con i vari profili e costi;*
- 3) *nomina del revisore contabile da parte del Comune;*
- 4) *adozione di criteri di assoluta trasparenza e di idonea pubblicità di eventuali assunzioni specificando preventivamente le modalità di selezione e i requisiti richiesti verificando preventivamente la veridicità degli stessi, e motivando le eventuali assunzioni con la presentazione di un piano industriale al Consiglio comunale.*

La Società deve operare esclusivamente con l'A.C. di Palermo, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, ad eccezione di quei servizi che costituiscono una estensione di servizi istituzionali e ove sia presente un interesse del Comune di Palermo; non può cedere a terzi quote azionarie del capitale sociale; non può partecipare ad altre società o enti;

- che con la deliberazione di che trattasi inoltre il Consiglio Comunale ha dato mandato di *"mettere in atto le procedure e gli strumenti per attivare con dinamiche nuove il rispetto del 'controllo analogo' per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle leggi comunitarie e nazionali che in maniera puntuale vengono di seguito elencati:*

- * *garantire esattamente il controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della Società;*
- * *predisposizione della pianta organica con eventuale indicazione dei dirigenti;*
- * *elaborazione delle direttive sulla politica aziendale con la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali;*
- * *il controllo del bilancio preventivo per soddisfare il criterio di 'controllo analogo';*

ed inoltre di "porre in essere un 'controllo pregnante' che si manifesti in una influenza determinante da parte del soggetto affidante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni importanti, sia sulle attività gestionali connesse al raggiungimento degli scopi sociali" e che "le società debbono rendere disponibili pubblicamente, in un proprio sito internet ad accesso libero:

- *lo Statuto;*
- *la composizione degli organi sociali, indicando nome, cognome, data di nascita, scadenza della carica, con allegato il curriculum vitae;*
- *il bilancio annuale; il verbale dell'assemblea annuale dei soci;*
- *i contratti di servizio con il Comune e gli altri eventuali Enti pubblici;*
- *i principali indicatori di efficienza e di qualità, incluse le certificazioni di qualità richieste ed ottenute da Enti esterni".*

Ritenuto, inoltre, che affinché il controllo esercitato dal Comune sulla Società possa considerarsi analogo a quello esercitato dal Comune sui propri servizi si debba prevedere nello Statuto societario altresì l'attribuzione in capo all'Assemblea dei soci delle seguenti competenze:

- approvazione degli strumenti societari di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico) e di verifica (reports semestrali)
- approvazione del piano di investimenti superiori a € 500.000,00
- assegnazione obiettivi agli amministratori
- deliberazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale
- deliberazioni riguardanti le politiche di assunzione del personale.

Ritenuto necessario, a tal fine, che il Socio prima dell'approvazione del bilancio e/o di ogni atto, acquisisca una relazione dettagliata predisposta dagli uffici competenti,

Considerato che al fine di predisporre lo schema di statuto societario richiesto, al quadro normativo già delineato nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale, occorre aggiungere;

- che l'art. 13 del cosiddetto decreto Bersani, già citato, prevede altresì che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti abbiano oggetto sociale esclusivo e quindi si deve provvedere alla riduzione dell'oggetto sociale della Sispi alle attività effettivamente riconducibili e comunque strumentali al servizio affidato come già premesso;
- che la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) ha dettato norme restrittive in ordine al numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società interamente o parzialmente partecipate da enti locali e che questo Consiglio, in ossequio a tale previsione normativa, con propria deliberazione n. 115 del 03/07/2008 ha stabilito che le società a totale partecipazione del Comune di Palermo adottassero misure per ridurre il numero dei componenti del C.d.A., nonché i compensi annui ad essi spettanti;
- che quindi, verificatasi la condizione della totale partecipazione del Comune nella Sispi, le direttive impartite con la deliberazione di C.C. n. 115/08 possono essere estese anche a quest'ultima;
- che l'art. 3, commi 27 – 29, della finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) prevede che gli enti locali non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità, istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ed inoltre che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata ed infine che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le amministrazioni interessate devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate.

Considerato:

- che per realizzare le suddette condizioni, si deve innanzitutto procedere all'acquisizione dell'intero capitale azionario della Società;
- che il procedimento finalizzato all'acquisizione delle quote azionarie in possesso del socio privato, avviato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 422/07 già citata,

inizialmente interrotto a causa del mancato finanziamento da parte della Cassa DD.PP. è, tuttavia, andato avanti in quanto, confermato il prezzo d'acquisto delle quote azionarie in possesso del socio Almaviva in € 2.920.890,00 (49% del patrimonio netto della Società al 31.12.2006, come stabilito con la deliberazione C.C. 422/2007 citata), con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 12/09/2008, si è stabilito di procedere alla distribuzione ai soci delle riserve straordinarie, quantificate in € 3.791.200,00 e, per effetto della liquidazione in favore di Almaviva della quota di riserve di competenza, quantificate in € 1.857.688,00, il residuo da liquidare a saldo del prezzo d'acquisto pattuito resta pari a € 1.063.202,00;

- che alla liquidazione del suddetto importo si farà fronte con i fondi comunali gravanti sul cap. n. 19035/30, già impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 29/12/2008 del Servizio Società ed Enti Controllati, con la quale si è proceduto al contempo ad accertare sul cap. 3641 del bilancio 2008 l'importo di € 1.933.512,00, quale quota del suddetto dividendo straordinario spettante al comune di Palermo.

Ritenuto, pertanto, di dover rassegnare atto di indirizzo alla società partecipata Sispi perché, una volta perfezionato il passaggio delle azioni da Almaviva al Comune di Palermo, adegui il proprio statuto alle norme sopra richiamate e nel senso sopra indicato, adottando e facendo proprio lo schema di statuto allegato alla presente deliberazione con la lettera "A" per farne parte integrante.

Ritenuto, altresì, che non appena la Sispi avrà provveduto alla modifica dello Statuto societario nel senso sopra richiamato, per la tipologia dei servizi in questione e dati i rapporti tra Amministrazione Comunale e Sispi, saranno soddisfatte tutte le condizioni che rendono possibile l'affidamento in house ai sensi del richiamato art. 13 del decreto legge 223/2006, come modificato in sede di conversione in legge n. 248/2006, e nel rispetto dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza italiana e, soprattutto, dei più recenti interventi della Corte di Giustizia europea in ordine a tali forme di affidamento dei servizi.

Visto l'atto di indirizzo del sig. Sindaco di cui alla nota n. 11620 del 12/12/2008.

Vista la nota del 19/12/2007 con cui la Sispi ha trasmesso la pianta organica con i riferimenti di dettaglio richiesti con la deliberazione C.C. 422/07 che si allega alla presente deliberazione con la lettera "B" per farne parte integrante.

Visto lo schema di convenzione allegato con la lettera "C" alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

Autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 – 29, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, l'assunzione della quota di azioni della Sispi S.p.A. attualmente possedute da Almaviva S.p.A. (49%) e il mantenimento di quelle attualmente possedute dal Comune di Palermo (51%) in quanto, per le motivazioni esplicitate in premessa, trattasi di società che ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Palermo.

Prendere atto che, confermato il prezzo d'acquisto delle quote azionarie in possesso del socio Almviva S.p.A. (49%) in € 2.920.890,00, per effetto della distribuzione ai soci, giusta Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 settembre 2008, delle riserve straordinarie quantificate in € 3.791.200,00 e della liquidazione in favore di Almviva S.p.A. della quota di riserve di competenza, quantificata in € 1.857.688,00, il residuo da liquidare a saldo del prezzo d'acquisto pattuito resta pari a € 1.063.202,00.

Dare atto che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Società ed Enti controllati n. 163 del 29/12/2008 si è proceduto ad accertare sul cap. 3641 del bilancio 2008 l'importo di € 1.933.512,00, quale quota del suddetto dividendo straordinario spettante al Comune di Palermo, e si è proceduto ad impegnare sul cap. 19035/30 del bilancio 2008 l'importo di € 1.100.000,00 al fine di liquidare in favore di Almviva S.p.A. a titolo di saldo per l'acquisizione delle quote di capitale sociale in suo possesso.

Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Società ed Enti controllati di curare gli atti relativi alla liquidazione della somma in questione e al perfezionamento dell'acquisizione delle quote di capitale sociale.

Approvare lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione con la lettera "A", per farne parte integrante, contenente le modifiche atte a realizzare il "controllo analogo" dell'Amministrazione Comunale della Società e le condizioni previste dalle normative vigenti richiamate nelle premesse per l'affidamento diretto dei servizi strumentali.

Procedere all'affidamento diretto alla Sispi S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m. e i., del servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo, per il quale è stabilito un corrispettivo annuo pari ad € 11.106.000,00, inclusa Iva.

Approvare a tal fine lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione con lettera "C" per farne parte integrante.

Stabilire, a tal proposito, che l'affidamento avrà la durata di 10 anni a partire dalla data di decorrenza della Convenzione che sarà stipulata quando sarà perfezionato il passaggio delle quote attualmente possedute dalla società Almviva S.p.A. (49%) al Comune di Palermo e la Società avrà provveduto ad adottare il nuovo statuto, secondo lo schema approvato con la presente deliberazione.

Stabilire, inoltre:

1. che, a fronte dei servizi resi per il servizio di conduzione tecnica del SITEC di cui all'art. 3 dello schema di Convenzione oggetto della presente deliberazione, sarà erogato in favore della Società per l'intero periodo di affidamento il corrispettivo pari a € 11.106.000,00, inclusa Iva, che andrà a gravare sul cap. 3960 per € 10.830.000,00 e per € 276.000,00 sul cap. 3964/10;

Stabilire altresì che i contenuti e le prescrizioni previste nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 03/07/2008 siano estesi anche alla Sispi e che quindi quest'ultima riduca a tre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e adotti e faccia proprie le decisioni assunte dal Consiglio Comunale con il suddetto atto deliberativo, anche in termini di compensi agli amministratori.

Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni di sottoscrivere con il rappresentante della SISPI S.p.A. la Convenzione che disciplinerà il servizio di che trattasi, secondo lo schema approvato (allegato "C"), anche nelle more che sia approvato e/o sottoscritto il Contratto di Servizio e il Piano Operativo Annuale (POA).



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Prot. n. 11366

Palermo, li 16.02.2009

Parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto "SISPI spa - autorizzazione mantenimento partecipazione e acquisizione nuove quote ai sensi della Legge 24.12.2007, n.244, approvazione modifiche statutarie ed affidamento del servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo".

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto il parere di congruità rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio TLC;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente dell'Ufficio Società ed enti Controllati;

Con riferimento alla proposta di deliberazione della Giunta comunale in oggetto esplicitata, si rilascia il positivo visto di copertura finanziaria, mentre per quanto attiene il parere di regolarità contabile, che coinvolge anche i profili di complessiva congruità delle iniziative di spesa ed i connessi riflessi sugli equilibri di bilancio attuali e prospettici, si segnala che con deliberazione di G.M. n. 1472 del 26/06/1997 l'Amministrazione ha proceduto alla disdetta della Convenzione con la SISPI, regolando da detta data, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo schema di convenzione, il rapporto con la Società mediante proroghe di fatto semestrali ed annuali della precedente convenzione, circostanza questa che si pone in aperta violazione della normativa regolante la materia.

Infatti, devesi osservare che la prosecuzione di fatto del rapporto negoziale intrattenuo sino ad oggi con SISPI viola il disposto di cui agli artt.16 e 17 e dell'art.12 del R.D. n. 2440/1923, i quali prevedono che i contratti stipulati dalla P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e devono avere termini e durata certi. Al riguardo è pacifica la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 maggio 2003 n.1740) e della Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2003, n.7962).

Da quanto esposto, discende che il rapporto di proroga tacita di fatto instauratosi tra il Comune di Palermo e la SISPI sia da qualificarsi in aperta violazione di legge, e che l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, unitamente allo schema di convenzione allegato --di cui si auspica la sollecita sottoscrizione da parte della società-- concorre ad eliminare una gravissima situazione di illegittimità.





COMUNE DI PALERMO

Ufficio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Palermo, _____ 2009 Prot. n. _____ Sez. _____

Risposta a nota n. _____ del _____

OGGETTO: Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente per oggetto: "SISPI S.p.A. – Autorizzazione mantenimento partecipazione e acquisizione nuove quote ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvazione modifiche statutarie e affidamento del Servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo."

Con riferimento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale specificata in oggetto, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, limitatamente agli aspetti di competenza, relativi: alla Convenzione che, in caso di approvazione della proposta in questione, dovrebbe regolare i rapporti tra la Sispi S.p.A. e il Comune di Palermo circa la gestione del servizio che si va ad affidare; ai contenuti del piano industriale; alla congruità del corrispettivo previsto.

Il Dirigente
Ing. Dario Corona





COMUNE DI PALERMO

UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI

◆◆◆

C.F.80016350821

Via Lincoln 144 - 90133 PALERMO – Tel. 091/7403410 Fax 091/7403411
E-mail:societaenticontrollati@comune.palermo.it

Palermo, _____ 2009

Prot. n. _____ Sez. _____

Risposta a nota n. _____ del _____

OGGETTO: Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente per oggetto: "SISPI S.p.A. – Autorizzazione mantenimento partecipazione e acquisizione nuove quote ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvazione modifiche statutarie e affidamento del *Servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo.*"

Con riferimento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale specificata in oggetto, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, limitatamente agli aspetti di competenza, relativi all'adempimento ex art. 3, c. 27 e succ. Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), alla acquisizione della quota di partecipazione dalla società Almaviva S.p.A., alle modifiche statutarie e alla verifica delle condizioni che rendono possibile l'affidamento del servizio.

Il Dirigente
Dott. Antonino Mercurio



MUNICIPIO DI PALERMO
I COMMISSIONE CONSILIARE

L'anno 2009 il giorno 26 del mese di febbraio, la I Commissione Consiliare formalmente convocata presso la sede della VII Commissione Bilancio di via Roma n. 209, si è riunita in seduta congiunta anche con la III Commissione Consiliare.

Sono presenti:

Vicepresidente Filippo Fraccone
Consigliere Salvatore Alotta
Consigliere Vincenzo Fragalà
Consigliere Sandro Oliveri
Consigliere Aurelio Scavone.

*** OMISSIONIS ***

In ordine all'argomento trattato, avente ad oggetto:

SISPI s.p.a.- Autorizzazione, mantenimento, partecipazione ed acquisizione nuove quote ai sensi della legge 24/12/2007, n° 244, approvazione modifiche statutarie ed affidamento del servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo

La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti con gli emendamenti allegati.

Il Consigliere Fragalà esprime parere favorevole con una raccomandazione: contenere gli oneri finanziari per la Amministrazione ed utilizzare al massimo le professionalità interne.

Si astengono i consiglieri Alotta e Scavone.

Il Consigliere Scavone si astiene in funzione di ulteriori chiarimenti sulla pianta organica e sulle modifiche dello Statuto riguardanti l'acquisizione di figure esterne alla Società.

Il presente è copia conforme, per estratto, del verbale originale di seduta.

Palermo 26/02/09

LA SEGRETARIA
Silvia Biapeli

*pervenuto in ante
26.02.2009
OM*

IL VICEPRESIDENTE
Filippo Fraccone

F. Fraccone S. Alotta



MUNICIPIO DI PALERMO
III COMMISSIONE CONSILIARE
AZIENDE E MERCATI

L'anno 2009 il giorno 26 del mese di febbraio, la III Commissione Consiliare formalmente convocata presso la sede della VII Commissione bilancio di via Roma n. 209, si è riunita in seduta congiunta anche con la I Commissione Consiliare.

Sono presenti:

Presidente Nunzio Moschetti
Consigliere Manfredi Agnello
Consigliere Salvatore Mirabile
Consigliere Salvatore Orlando
Consigliere Onofrio Palma
Consigliere Angelo Ribaudo

*** OMISSIONIS ***

In ordine all'argomento trattato, avente ad oggetto:

SISPI s.p.a.- Autorizzazione, mantenimento, partecipazione ed acquisizione nuove quote ai sensi della legge 24/12/2007, n° 244, approvazione modifiche statutarie ed affidamento del servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo

La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti, con gli emendamenti allegati. Si astengono i consiglieri Orlando e Ribaudo.

Il presente è copia conforme, per estratto, del verbale originale di seduta.

Palermo 26/02/09

LA SEGRETARIA
Angela Gambacorta

IL PRESIDENTE
Nunzio Moschetti

*presentata in ante
26.02.2009*



MU N I C I P I O DI PA L E R M O
VII[°] COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO, PATRIMONIO E TRIBUTI
Via Roma, 209 – Tel. 0917403506 – Fax 091 7403578 – 90138 PALERMO

la VII Commissione Consiliare formalmente convocata presso la propria sede di via Roma n. 209, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Alla presenza di:

Presidente Sebastiano Drago
Consigliere Orazio Bottiglieri
Consigliere Giulio Elio Bonfanti
Consigliere Luigi Di Franco
Consigliere Salvatore Italiano
Consigliere Francesco Orlando

*** OMISSIONS ***

In ordine all'argomento trattato, avente ad oggetto:

Sispi S.p.A. - autorizzazione, mantenimento, partecipazione ed acquisizione nuove quote ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244, approvazione modifiche statutarie e affidamento del servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo.

La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza con gli emendamenti allegati.

Il Consigliere Bonfanti si astiene in funzione di ulteriori chiarimenti sulla pianta organica e sulle modifiche dello Statuto riguardanti l'acquisizione di figure esterne alla Società.

Il presente è copia conforme, per estratto, dei verbali originali di seduta.

Palermo 26/02/09

IL SEGRETARIO
Antonio Arcidiacono



IL PRESIDENTE
Sebastiano Drago

Avvenuto in sede
26-02-2009
AV

TESTO EMENDATO

STATUTO con modifiche

Articolo 1

La società è denominata "SISPI - SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.p.A." o per brevità "SISPI S.p.A.".

Articolo 2

La società ha sede in Palermo.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 4

La Società è costituita per la realizzazione, in qualunque forma, di iniziative nel settore delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione e comunicazione e telecomunicazione per il Comune di Palermo.

In particolare la Società, quale affidataria del Comune di Palermo per la realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo comunale, inteso come l'insieme di dati procedure di elaborazione automatica, risorse professionali, servizi specialistici, apparecchiature, strumenti tecnici e infrastrutture logistiche impegnate per l'informatizzazione di tutte le unità organizzative costituenti la struttura dell'Amministrazione Comunale ed inteso anche quale strumento per la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza e per l'interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati in conformità all'art. 18 della L.R. n. 9 del 1986, ha per oggetto:

- la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la messa in opera, la gestione e la conduzione tecnica di sistemi informativi - e correlate strutture logistiche, impianti e apparecchiature - ivi compresi sistemi informativi complessi, anche con riferimento agli aspetti di sicurezza nonché a quant'altro necessario per soddisfare le esigenze di automazione interna del Comune di Palermo;
- la realizzazione e la sperimentazione di sistemi complessi, integrazione di sistemi, prodotti software, tecnologie, strumenti ed ogni altra componente di informatica, ivi incluse le relative attività di ricerca di base e applicata;
- la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di impianti informatici;
- la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa l'effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature, la realizzazione di prodotti e servizi informatici;
- la prestazione di servizi di assistenza tecnica e funzionale, l'addestramento e la formazione, la consulenza organizzativa, gestionale e di processo nonché ogni altra

attività o servizio finalizzato all'efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Palermo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà infine compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse, all'oggetto sociale, compresa l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

La società deve operare esclusivamente con l'A.C. di Palermo, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, ad eccezione di quei servizi che costituiscono una estensione di servizi istituzionali e ove sia presente un interesse del Comune di Palermo; non può cedere a terzi quote azionarie del capitale sociale; non può partecipare ad altre società o enti.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di raccolta del risparmio presso il pubblico, sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

In relazione alla natura della società, quale strumento in house di intervento del Comune di Palermo, ed ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della stessa all'ente controllante, si precisa che:

- gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano triennale programmatico; il Piano Operativo Annuale rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano;
- gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico – finanziario con frequenza di report semestrale evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget annuale. Il report semestrale, da illustrarsi e da approvarsi dall'Assemblea dei soci, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani d'azione (sino al successivo report) e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) del piano. Destinataria del report sarà quindi l'Assemblea che provvederà alla verifica della gestione del servizio e del suo andamento generale con audizione del legale rappresentante della società;
- il controllo e la vigilanza interesseranno poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità e la razionalità dell'amministrazione corrente, essendo inoltre l'ente proprietario, Comune di Palermo, autorizzato ad effettuare ispezioni e visite ai locali della società;
- l'attività di controllo del collegio sindacale sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente articolo.

Le società partecipate nel rispetto del c. d. Controllo Analogico prescritto nell'art.113 comma 5 lett.c D.Lgs. 267/2000 sono obbligate a redigere entro il 30 novembre di ogni anno il proprio bilancio revisionale riferito all'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Le Società de quo, ogni semestre devono presentare alla G.M. e al Consiglio comunale una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, con particolare riferimento agli investimenti, ai costi, ai ricavi, e all'indebitamento e sulla sua presunta evoluzione sino alla fine dell'anno finanziario.

Articolo 6

Il capitale sociale è di EURO 2.066.000,00 (duemilioniessantaseimila virgola zero zero) diviso in 40.000 (quarantamila) azioni del valore nominale di EURO 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.

Articolo 7

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto, ed elezione di domicilio da parte degli azionisti a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio iscritto al Libro Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Le azioni non potranno essere cedute a terzi.

La Società non può creare società collegate o controllate, a pena di decadenza dalla presente convenzione e di conseguente risoluzione del rapporto per inadempimento.

Articolo 8

La società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge.

Articolo 9

Il socio potrà mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà altresì essere anche inviato con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al Socio.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima. L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente potrà scegliere fra i presenti due scrutatori.

Articolo 12

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce ai sensi di legge.

L'Assemblea, nell'ambito dell'esercizio del "controllo analogo", inoltre:

- approva gli strumenti societari di programmazione (budget annuale e piano triennale

programmatico) e di verifica (reports semestrali) di cui all'art. 5;

- approva piani di investimento superiori a € 500.000,00
- assegna gli obiettivi agli amministratori;
- delibera sugli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- delibera in ordine alle politiche di assunzione del personale in base a criteri di assoluta trasparenza ed idonea pubblicità dettati dalla normativa vigente.

Articolo 13

L'azionista può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 14) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 14

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere scelti fra coloro i quali hanno i requisiti di legge; se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Ogni qualvolta la metà o più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 16

Il Consiglio, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere altresì un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, e nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Articolo 17

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovare il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrore. L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso. Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica. La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 18

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto e, se anche questi è assente, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 19

L'Assemblea potrà assegnare un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il trattamento economico lordo annuo del Presidente, del Vice Presidente, ove eletto, e dei Consiglieri di Amministrazione dovrà mantenersi nei limiti stabiliti dalla legge e dalle direttive dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, inoltre, redigere e presentare all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione:

- entro il 30 settembre di ogni anno gli strumenti di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico)
- entro 20 giorni dalla fine di ciascun semestre gli strumenti di verifica (report) di cui all'art. 5 del presente statuto per le opportune valutazioni contabili.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione è attribuita, come già disposto dall'articolo 2 del presente statuto, l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 21

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente.
Il Consiglio può nominare un Direttore Generale attraverso bando ad evidenza pubblica così come previsto dall'art.18 del D.L. 112/2008 e uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atto.

E' fatto divieto di nominare un Vice Direttore Generale.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Comunicare al C.C. le risultanze della verifica da effettuare sulle effettive necessità e congruità della pianta organica in relazione ai servizi da svolgere e la cui composizione numerica e per qualifica non dovrà subire variazioni in aumento neanche per effetto del turn over.

Articolo 22

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque Autorità, giudiziaria o amministrativa, e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i limiti a uno o più Amministratori, ai dirigenti, nonché a persone estranee alla Società.

Articolo 23

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

Articolo 24

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'attività di controllo del collegio sindacale sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel precedente art. 5.

Articolo 25

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 26

Il controllo contabile, nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2409-bis sarà effettuato dal Collegio Sindacale.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2409-bis ultimo comma il controllo contabile sulla società sarà esercitato da un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito secondo le disposizioni dell'art. 2409-quater del codice civile.

Articolo 27

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vanno al socio salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

Articolo 28

I dividendi si prescrivono a favore della Società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

Articolo 29

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

TESTO EMENDATO

CONVENZIONE

**PER LO SVILUPPO E LA CONDUZIONE TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO E DEI SISTEMI DI
TELECOMUNICAZIONE COMUNALI**

CONVENZIONE	29
Art. 1 Terminologia	31
Art. 2 Oggetto, efficacia e durata della Convenzione	32
Art. 3 Prestazioni della Società per la conduzione tecnica del SITEC	33
Art. 4 Prestazioni della Società per lo sviluppo del SITEC	34
Art. 5 Acquisizione e fornitura di beni e servizi per la conduzione tecnica e lo sviluppo del SITEC	35
Art. 6 Strutture logistiche	36
Art. 7 Piano industriale, Contratto di Servizio e Piano Operativo Annuale	36
Art. 8 Monitoraggio	37
Art. 9 Benchmarking	37
Art. 10 Referente della Convenzione	38
Art. 11 Adempimenti dell'Amministrazione comunale	38
Art. 12 Rapporti trimestrali sulle attività	39
Art. 13 Prestazioni esterne	39
Art. 14 Fatturazione e modalità di pagamento dei corrispettivi	39
Art. 15 Ulteriori impegni della Società	40
Art. 16 Obbligo di riservatezza	40
Art. 17 Responsabilità della Società ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti	41
Art. 18 Livelli di servizio, monitoraggio e penali	41
Art. 19 Risoluzione della Convenzione e periodo di transizione in cessazione	42
Art. 20 Brevetti e diritti d'autore	43
Art. 21 Esonero dalla cauzione	43
Art. 22 Divieto di cessione della Convenzione	43
Art. 23 Oneri fiscali e spese relativi alla presente Convenzione	43
Art. 24 Foro competente	43

CONVENZIONE

per lo sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione
del Comune di Palermo

Art. 1 Terminologia

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione s'intende per:

- **Sistema Informatico e di telecomunicazione del Comune**, da qui in avanti **SITEC**: l'insieme di dati, procedure di elaborazione automatica, risorse professionali, servizi specialistici e di formazione, apparecchiature, strumenti tecnici e infrastrutture di telecomunicazione e logistiche impiegati per l'informatizzazione e le telecomunicazioni di tutte le unità organizzative costituenti la struttura dell'Amministrazione comunale di Palermo; inoltre, il SITEC è inteso quale strumento per i servizi alla città ed, in questo senso, strumento per la cooperazione applicativa e funzionale, l'interscambio e l'interoperabilità tra le P.A. e gli attori del territorio orientato al governo ed alla integrazione dei servizi informatici e di telecomunicazione per il territorio anche attraverso l'interconnessione dell'Amministrazione comunale con le P.A., i Soggetti Pubblici comunitari, statali e regionali, le strutture sociali ed i privati;
- **Piano Industriale**: è il documento che pianifica l'attività e definisce le linee di azione della Società in relazione agli obiettivi strategici dell'Amministrazione ed alle strategie di sviluppo industriale. In esso vengono, pertanto, individuate: gli scenari di riferimento, gli obiettivi strategici, le priorità e le azioni da realizzare.
- **Piano Operativo Annuale (POA)**: è il documento che, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel piano industriale, definisce annualmente gli ambiti di intervento per l'esercizio corrente e le specifiche attività. Il POA viene definito annualmente dalla Società e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
- **Contratto di Servizio**: è lo strumento contrattuale mediante il quale il Comune di Palermo e la Società regolano i rapporti e le modalità di attuazione dei contenuti della convenzione.
- **Conduzione tecnica SITEC**: il servizio che assicura con continuità la piena operatività, sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale, dei sistemi informatici e di telecomunicazione in esercizio al fine di garantire il funzionamento ordinario del SITEC. In particolare, la Conduzione Tecnica assicura la disponibilità dei sistemi centralizzati e distribuiti, il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro e della rete di telecomunicazione; la manutenzione delle applicazioni, l'integrità dei dati; il controllo degli accessi; l'assistenza agli utenti; la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza; l'interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati.
- **Sviluppo del SITEC**: l'insieme degli interventi definiti nel POA, i cui contenuti specifici sono dettagliati in appositi progetti di sviluppo, volti ad estendere ed ampliare le funzionalità, i servizi e le prestazioni del SITEC ovvero l'insieme degli interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione di soluzioni e sistemi informatici e telematici di supporto al sistema di servizi di back-office e di front-office e per l'attuazione di processi di e-government, e-democracy e di cooperazione.
- **Progetto esecutivo di sviluppo**: documento di progettazione esecutiva, tecnica ed economica nel quale vengono rappresentati, per essere approvati dall'Amministrazione comunale, gli obiettivi, le modalità di realizzazione, le forniture, le

attività di addestramento, i piani di lavoro e le specifiche tecniche di ogni singolo intervento di sviluppo previsto dal POA

- **Specifiche di progetto**: documenti nei quali sono definiti i requisiti funzionali e le caratteristiche del progetto in relazione sia allo sviluppo del software che dell'architettura tecnica del sistema informatico e telematico;
- **Inventario**: è il documento, allegato al contratto di servizio di cui al presente art. 1, che contiene l'elencazione di tutti i beni che costituiscono il SITEC. Il documento viene aggiornato dalla Società con cadenza annuale.
- **hardware**: il complesso delle apparecchiature elettroniche di elaborazione automatica, archiviazione e di trasmissione dei dati, installate a livello centrale e periferico, ivi comprese le apparecchiature terminali su cui operano gli utenti del sistema, come di seguito definiti;
- **software**: il complesso delle strutture logiche di dati ed algoritmi di elaborazione, procedure formali, regole e modalità operative di trattamento e di trasmissione dei dati che, tradotte anche in sequenze modulari di istruzioni codificate, interpretabili, memorizzabili ed eseguibili dalle apparecchiature elettroniche impiegate per l'elaborazione automatica dei dati (programmi o moduli software), definiscono e determinano il funzionamento del SITEC;
- **software di ambiente**: il software destinato a definire e determinare il funzionamento del SITEC per quanto attiene alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di elaborazione automatica, nonché ad ottimizzarne le prestazioni, in relazione all'uso cui sono destinate e nel quadro dell'architettura tecnica complessiva del SITEC;
- **software applicativo**: il software destinato a definire e determinare il funzionamento del SITEC per quanto attiene alla struttura logica dei dati e alle modalità di archiviazione e di accesso agli stessi; il flusso dei dati e delle informazioni, le procedure, le funzioni ed i programmi di elaborazione automatica; i passi procedurali a monte ed a valle del trattamento automatico;
- **manutenzione ordinaria, adeguativa, correttiva e migliorativa del software (MAC)**: ripristino delle funzionalità fornite dal software applicativo in esercizio, venute meno a seguito di malfunzionamenti; mantenimento delle funzionalità presenti a fronte di innovazioni dell'ambiente tecnico; manutenzione ordinaria; mantenimento delle funzionalità presenti a fronte di innovazioni normative secondo le modalità e nei limiti previsti dal Contratto di Servizio (di cui all'art. 7 del presente atto); miglioramento delle prestazioni a parità di funzioni svolte; modifiche come definite nella sezione tecnica del Contratto di Servizio; rientrano nell'ambito della manutenzione MAC anche gli interventi di manutenzione evolutiva la cui stima di impegno, espressa in giorni/persona, non superi i valori indicati nel POA.
- **manutenzione evolutiva del software (MEV)**: interventi miranti a modificare o incrementare funzionalità esistenti per migliorare gli aspetti funzionali delle applicazioni o comunque per supportare modifiche non tecniche nei sistemi informativi automatizzati;
- **utenti**: soggetti abilitati ad accedere alle informazioni ed ai dati inseriti nel SITEC anche in processi di cooperazione ed interscambio;

Art. 2 Oggetto, efficacia e durata della Convenzione

1. La SISPI S.p.A., di seguito denominata Società, gestirà lo sviluppo e la conduzione tecnica del SITEC con le modalità ed alle condizioni indicate nei successivi articoli della presente Convenzione.

2. L'Amministrazione comunale nel quadro della propria strategia di sviluppo - da realizzarsi anche attraverso iniziative ed intese con altri soggetti pubblici e privati - potrà inoltre avvalersi della Sispì S.p.A., quale soggetto strumentale al raggiungimento dei propri fini istituzionali, per l'esecuzione di ulteriori servizi di proprio interesse da affidarsi anche in coerenza con il Piano industriale di cui all'art. 7 e nel rispetto degli eventuali vincoli normativi, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione ovvero secondo specifiche modalità che saranno all'uopo individuate in relazione alla specificità dell'oggetto dell'affidamento.
3. La Convenzione decorre dalla data della stipula contestualmente alla presentazione del POA e ha durata quinquennale, estendendosi, eventualmente, sino al completamento dei lavori dell'ultimo Piano Operativo Annuale (cfr. successivo art. 7). Essa può essere rinnovata alle condizioni dettate dalle norme vigenti.
4. Eventuali variazioni o aggiunte all'oggetto della presente Convenzione, o ai termini in essa previsti, dovranno essere concordate dalle parti.

Art. 3. Prestazioni della Società per la conduzione tecnica del SITEC

- 1) La conduzione tecnica del SITEC da parte della Società dovrà articolarsi nelle seguenti prestazioni principali:
 - Servizi per la Conduzione Operativa del SITEC che dovranno comprendere:
 - a) la conduzione operativa delle apparecchiature elettroniche centrali (MAINFRAME);
 - b) la conduzione operativa dei Server Centralizzati;
 - c) la conduzione operativa di Lan, Desktop e Sistemi Distribuiti;
 - d) la conduzione operativa delle apparecchiature e della rete di telecomunicazione;
 - e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature dei precedenti punti a), b), c) e d);
 - f) la gestione dei rapporti con le imprese fornitrice dei vari componenti delle apparecchiature di elaborazione e di rete telematica, al livello centrale e periferico, onde assicurare la tempestiva esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste nei contratti stipulati dalla Società, di tutte le apparecchiature e collegamenti;
 - g) lo svolgimento dei servizi di segreteria, di amministrazione, di riproduzione e di gestione magazzino, direttamente connessi allo svolgimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione.
 - Servizi per la Conduzione Funzionale del SITEC che dovranno comprendere:
 - a) la manutenzione ordinaria, adeguativa, correttiva e migliorativa (MAC) delle procedure e dei moduli software installati sulle apparecchiature centrali e periferiche;
 - b) Servizio di supporto tecnico alle applicazioni;
 - c) Servizio di supporto all'utenza allo scopo di garantire un efficace utilizzo dei sistemi e delle applicazioni informatiche ivi compresi gli strumenti di automazione;
 - d) l'effettuazione degli interventi di ottimizzazione dell'organizzazione delle procedure, dei tempi di elaborazione, dell'utilizzazione delle apparecchiature e, in genere, dell'architettura tecnica del SITEC;

e) i servizi Web che consentano all'Amministrazione Comunale di pubblicare e gestire autonomamente i propri siti web utilizzando tecnologie e risorse della SISPI, e quindi senza l'onere di acquisire e gestire l'hardware ed il software necessario. La SISPI svolge tutte le funzioni necessarie all'ottimale funzionamento del servizio, e in questo senso:

- ospita i siti del committente;
- cura la registrazione dei domini mettendo a disposizione gli indirizzi IP necessari;

ed inoltre assicura:

- il corretto funzionamento delle pubblicazioni;
- l'accessibilità del sito e dei dati disponibili;
- le prestazioni generali del sistema;
- i livelli di protezione dei domini e degli ambienti;
- gli interventi di manutenzione adeguativa, correttiva e migliorativa delle funzionalità erogate attraverso il sito e/o i portali di servizio;

f) la manutenzione, per quanto non previsto dai contratti stipulati con i fornitori, ed il controllo del software di ambiente utilizzato nell'ambito del sistema informatico e telematico centrale e periferico.

g) il Supporto alle operazioni utente con lo scopo di garantire un efficace utilizzo delle applicazioni informatiche fornendo all'utente un supporto nella esecuzione di operazioni di pertinenza dello stesso utente.

h) la fornitura e l'applicazione di "strumenti e soluzioni tecniche hardware e software che permettano alla persona disabile di accedere alle informazioni ed ai servizi erogati dai sistemi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art.3 della Costituzione" e in applicazione della legge n.4 del 09/01/2004 (Stanca)

- Servizi di Call Center e Customer Support con l'obiettivo di fornire agli utenti un punto di accesso unificato per la segnalazione di guasti, anomalie e malfunzionamenti delle apparecchiature periferiche. Nell'ambito del Call Center dovranno essere compresi i seguenti servizi:
 - Service e Problem Management;
 - Problem Resolution;
 - Change Management;
 - Asset Management;

Arl. 4 Prestazioni della Società per lo sviluppo del SITEC

1. Le prestazioni relative allo sviluppo del SITEC, definite nel Piano industriale predisposto dalla Società ed approvato dal Consiglio Comunale di Palermo, di cui al successivo art. 7, dovranno comprendere le seguenti attività:

- consulenza e assistenza tecnica all'Amministrazione comunale nella pianificazione dell'evoluzione del SITEC e nell'esecuzione di studi e di elaborazioni di dati su materie e problematiche concernenti lo stesso e, più in generale, le infrastrutture informatiche e di telecomunicazione della città;
- sviluppo di applicazioni informatiche, telematiche e di architetture di telecomunicazione, integrazione di applicazioni prodotte da terzi e adeguamento dell'architettura tecnica dei sistemi per:
 - l'automazione di nuove aree di intervento;

- la sostituzione di procedure obsolete;
 - le modifiche e le integrazioni delle procedure, dell'architettura tecnica del Sistema Informatico e delle infrastrutture di telecomunicazione dell'Amministrazione Comunale anche con riferimento ai servizi innovativi per la città
- installazione ed avviamento operativo delle nuove procedure automatizzate;
2. Per lo sviluppo del SITEC la Società deve mettere a disposizione, obbligandosi ad adeguarli e aggiornarli, i sistemi elaborativi necessari, in ambiente mainframe, dipartimentale e personale, per lo sviluppo e la manutenzione del software. Tali sistemi di sviluppo s'intendono comprensivi delle apparecchiature hardware, dei software specialistico, nonché dell'idoneo software di ambiente, del personale tecnico ed operativo addetto alla conduzione dei sistemi di sviluppo stesso e dei necessari materiali di consumo secondo le modalità e i quantitativi indicati nei progetti esecutivi di sviluppo di cui all'art.1.
3. Nell'erogazione dei servizi di sviluppo del SITEC la Società predisporrà idonei Posti di Lavoro informatizzati, di seguito PLI, come saranno definiti nel Contratto di Servizio di cui all'art. 7 e nella misura indicata dal corrispondente progetto esecutivo di sviluppo;

Art. 5 Acquisizione e fornitura di beni e servizi per la conduzione tecnica e lo sviluppo del SITEC

1. Ai fini della conduzione tecnica e dello sviluppo del SITEC, la Società deve mettere a disposizione, nel rispetto delle modalità previste nel Contratto di Servizio di cui al successivo art. 7, tutti i beni e risorse strumentali all'erogazione del servizio provvedendo alla loro organizzazione, ed acquisendole in leasing o ad altro titolo e, ove possibile, ricorrendo alle convenzioni Consip che vanno comunque ritenute, a parità di ogni condizione di fornitura, come riferimento per il tetto massimo di spesa:
 - a) apparecchiature elettroniche centrali e periferiche;
 - b) rete di telecomunicazioni, comprensive dei connessi dispositivi attivi e passivi centrali e periferici;
 - c) prodotti software relativi alle apparecchiature elettroniche acquisite ed alle procedure da gestire;
 - d) apparati tecnologici necessari al funzionamento del SITEC (quali ad esempio apparati elettrici speciali, apparati telefonici speciali, apparati di sicurezza CED, apparati speciali di condizionamento CED, etc.);
 - e) attrezzature speciali, quali armadi ignifughi, armadi portadischi e portanastri, carrelli e simili;
 - f) materiali speciali quali modulistica centrale e periferica, manuali di istruzioni e materiale didattico in genere;
 - g) servizi per il funzionamento, lo sviluppo e la sicurezza del SITEC; l'adeguamento e l'attrezzaggio elettrico, dati e telefonici, dei locali dell'Amministrazione comunale in cui dovranno essere installate le apparecchiature centrali e periferiche del SITEC.
 - h) servizio di trasporto di tutti i materiali sia di elaborazione che di conduzione necessari per il funzionamento del sistema centrale e per lo svolgimento delle prestazioni relative alla presente Convenzione.
2. La Società è tenuta, altresì, a provvedere alla manutenzione dei beni di cui alle lettere da "a)" ad "e)" del precedente comma 1 assicurandone la costante adeguatezza

- funzionale e la fornitura dei necessari materiali di consumo e di supporto per garantire il funzionamento di tutte le apparecchiature utilizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. Inoltre, la Società dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei prodotti software eventualmente acquisiti direttamente dalla stessa Amministrazione purché compatibili con il SITEC.
 4. In caso di cessazione dell'attività della Società o della presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 21, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di acquisire le attrezzature ed i beni messi a disposizione dalla stessa Società ai sensi del presente articolo, ovvero di subentrare nei relativi contratti secondo le seguenti modalità:
 - acquisizione a costo zero nel caso di beni senza residuo valore contabile o acquisiti in leasing e già riscattati;
 - subentro nei contratti in essere nel caso di beni acquisiti in leasing con riferimento al comma 1 del presente art. 5 non ancora scaduti;
 - acquisto a prezzo commisurato al valore residuo del conto patrimoniale, come risulta dall'ultimo bilancio approvato, nel caso di beni acquisiti direttamente dalla Società;
 - acquisizione alle condizioni più favorevoli rilevabili sul mercato dei beni di interesse dell'Amministrazione comunale, che non siano stati posti interamente a carico dell'Amministrazione stessa.
 5. Per favorire quanto previsto dal precedente comma 4, la Società si impegna ad inserire nei contratti di acquisizione di cui al presente articolo una clausola che regoli il subentro negli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 6 Strutture logistiche

1. Nell'ambito della presente Convenzione e per l'espletamento di quanto in essa previsto la Società rende disponibili i locali e gli impianti tecnici necessari per lo sviluppo, la conduzione tecnica del SITEC, nonché per le attività di formazione ed addestramento del personale comunale.
2. La superficie dei locali e le caratteristiche degli impianti verranno indicate nella Sezione tecnica del Contratto di Servizio. La Società deve garantire la manutenzione dei suddetti locali e degli impianti nonché la relativa conduzione, comprensiva di tutti i servizi e delle somministrazioni necessarie, quali forza motrice, energia elettrica, telefoni, acqua e simili.
3. Nell'acquisizione dei locali di cui sopra la Società deve tenere conto delle eventuali indicazioni dell'Amministrazione comunale.
4. La Società valuterà, senza alcun pregiudizio per la medesima, se acquisire in locazione, in sostituzione di quelli di cui sopra, locali che possono essere messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e, in tal caso, s'impegna ad effettuare sui locali medesimi tutte le opere di ristrutturazione ed adeguamento immobiliare ed impiantistica, nel rispetto delle condizioni che saranno convenute fra le parti in successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

Art. 7 Piano industriale, Contratto di Servizio e Piano Operativo Annuale

1. La Società svolge l'incarico sulla base di un Piano industriale per il sistema informatico e di telecomunicazione approvato dall'Amministrazione comunale, che indica:
 - gli obiettivi generali di sviluppo del SITEC, la strategia ed i relativi tempi di attuazione;
 - i criteri e gli orientamenti in merito all'esecuzione degli incarichi di sviluppo del SITEC;

- le risorse economiche necessarie agli investimenti e alle prestazioni dei servizi di conduzione tecnica e di sviluppo.
2. La Società entro sessanta (60) giorni dall'approvazione della convenzione deve presentare alle OO.SS. e successivamente al Consiglio comunale il Piano Industriale, e in seguito entro il primo trimestre di ciascun triennio successivo al primo. L'Amministrazione si riserva di richiedere la revisione e l'aggiornamento del Piano industriale proposto dalla Società.
 3. La regolamentazione e le modalità operative di erogazione dei servizi definiti dal Piano Industriale sono stabiliti nel Contratto di Servizio per la conduzione tecnica e gli sviluppi del SITEC.
 4. Le attività annuali relative ai servizi di conduzione tecnica e di sviluppo oggetto del suddetto Contratto di Servizio sono definite nel Piano Operativo Annuale (POA) che dovrà contenere la determinazione dei volumi e delle quantità per le prestazioni relative ai servizi di conduzione tecnica, nonché la programmazione dei singoli progetti di sviluppo indicando, per ciascuno di essi, i limiti di spesa previsti.
 5. Per consentire la determinazione dei necessari impegni di spesa, la Società, entro la fine di ciascun anno e secondo le modalità dettagliatamente descritte nel Contratto di Servizio, provvederà ad elaborare e a trasmettere al competente Ufficio Sistemi Informativi e TLC, come oggi denominato, dell'Amministrazione comunale una proposta di POA. Il competente Servizio, dopo aver espresso le proprie osservazioni, procederà a sottoporlo per l'approvazione ai competenti organi istituzionali.
 6. In caso di necessità o di evidente opportunità le parti possono aggiornare o integrare i Piani Operativi Annuali ed il Piano Industriale vigente, nei limiti consentiti dai corrispettivi contrattuali, fatta salva la facoltà delle parti di concordare, ove necessario, la rideterminazione dei suddetti corrispettivi, per far fronte a ulteriori esigenze non previste nei Piani Operativi Annuali.

Art. 8 Monitoraggio

1. La Società prende atto che l'Amministrazione comunale potrà, nel periodo di durata della presente Convenzione, sottoporre a monitoraggio - sostenendone direttamente i relativi oneri - il Contratto di Servizio di cui al precedente art. 7, facendo riferimento ai criteri e alle modalità stabiliti dalle circolari CR/AIPA/38 del 28 dicembre 2001 e AIPA/CR/41 dell'11 marzo 2003, nel rispetto del carattere di riservatezza dei dati aziendali di pertinenza della Società.
2. La Società, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, si obbliga a fornire all'Amministrazione comunale tutti i documenti necessari all'attività di monitoraggio nei formati e con le modalità concordati con l'Amministrazione stessa. La funzione di monitoraggio verrà svolta da soggetto abilitato dal CNIPA e incaricato dall'Amministrazione comunale sulla base della documentazione contrattuale.

Art. 9 Benchmarking

1. La Società prende atto che l'Amministrazione comunale, per la verifica di congruità delle spese sostenute in forza della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa, potrà altresì affidare ad un soggetto terzo, sostenendone direttamente i relativi oneri, apposita attività di benchmarking.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla Società l'adeguamento dei livelli di servizio (SLA) alle risultanze dell'attività di benchmarking.
3. Delle risultanze di cui ai commi 1 e 2, verrà data comunicazione al C.C.

Art. 10 Referente della Convenzione

1. L'Amministrazione comunale, per garantire l'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente Convenzione nonché il rispetto delle regole che in attuazione della stessa saranno stabilite attraverso il Contratto di Servizio individua nell'Ufficio Sistemi Informativi e TLC il referente della presente Convenzione.
2. L'Ufficio Sistemi Informativi e TLC avrà, altresì, il compito di garantire la vigilanza sull'esatto adempimento delle prestazioni eseguite dalla Società nonché, ove possibile, quello di garantire la soluzione rapida e informale di eventuali divergenze.

Art. 11 Adempimenti dell'Amministrazione comunale

1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione il Consiglio comunale, deve, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) approvare il Piano industriale della Società per lo sviluppo e la conduzione del sistema informatico e di telecomunicazione del Comune;
 - b) per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente convenzione l'Amministrazione comunale deve, in via esemplificativa e non esaustiva provvedere al riscontro della corrispondenza dei servizi erogati alle previsioni contrattuali a fronte dei rapporti predisposti dalla Società al fine di:
 1. verificare lo stato di avanzamento delle attività in relazione alle fasi del ciclo di vita del servizio;
 2. accertare la rispondenza dell'insieme di prodotti e delle architetture tecniche, alle specifiche di progetto;
 3. accettare il rispetto, con riguardo anche alla tempistica prefissata, degli obiettivi di qualità perseguiti;
 4. accettare il rispetto dei vincoli economici e tecnici;
 5. accettare le esigenze di modifiche alla pianificazione dei servizi di sviluppo;
 6. stabilire la partecipazione, del personale degli uffici comunali interessati, all'analisi delle procedure da automatizzare, alla predisposizione dei dati da acquisire per la costituzione degli archivi iniziali, nonché all'effettuazione delle operazioni ai terminali previste dalle nuove procedure automatizzate;
 7. mettere a disposizione della Società, secondo le regole contenute nel Contratto di Servizio, gli archivi, i dati e le informazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'incarico, con le modalità e secondo le procedure operative che saranno definite da apposite specifiche di progetto;
 8. mettere a disposizione della Società, secondo le regole contenute nel Contratto di Servizio, i locali dell'Amministrazione comunale in cui dovranno essere installati i terminali e le apparecchiature periferiche del SITEC;
 9. programmare la partecipazione ai corsi di addestramento, tenuti dalla Società, del personale comunale che verrà destinato ad operare con le procedure automatizzate e con le strumentazioni tecniche predisposte o fornite dalla Società;
10. consentire al personale della Società preventivamente individuato, l'accesso ai locali, ai dati ed alle informazioni appartenenti all'Amministrazione comunale, necessari all'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;

11. provvedere all'adozione di adeguate misure di sicurezza fisica e logica dei locali di cui al precedente punto 9, in collaborazione con la Società.

Art. 12 Rapporti trimestrali sulle attività

1. Per le attività di Conduzione Tecnica, entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre, la Società invia all'Amministrazione comunale un rapporto sullo stato di attuazione delle attività di conduzione tecnica svolte nel periodo.
2. Sulla base di tale rapporto trimestrale il referente di cui all'art. 10 procede alle verifiche delle attività di conduzione tecnica finalizzate a determinare la corrispondenza delle prestazioni effettivamente rese con quelle previste dal Contratto di Servizio. E' fatta salva la facoltà della società di monitoraggio di libero accesso presso SISPI ai dati necessari per le ispezioni e le verifiche da compiersi in ogni tempo.
3. Per le attività relative alle prestazioni di sviluppo la Società invia all'Amministrazione comunale un rapporto trimestrale contenente la descrizione delle attività svolte e lo stato di avanzamento riferito alle fasi previste nel corrispondente progetto esecutivo di sviluppo nonché i riferimenti alla documentazione prevista per ciascuna delle fasi individuate dal progetto esecutivo stesso.
4. I rapporti trimestrali saranno utilizzati per il riscontro della corrispondenza dei servizi erogati alle previsioni definite in fase di affidamento e per il monitoraggio dello stato di attuazione del POA.
5. Il referente di Convenzione si impegna a fornire o le eventuali osservazioni o dare positivo riscontro ai rapporti entro 90 giorni dalla data di trasmissione, ai fini dell'applicazione delle penali previste.
6. La Società mantiene aggiornato un diagramma di consuntivazione degli stati di avanzamento di tutti i progetti esecutivi di sviluppo in corso e lo rende disponibile in formato elettronico al Referente per l'Amministrazione della Convenzione di cui all'art. 10.

Art. 13 Prestazioni esterne

1. La Società, nel rispetto della vigente normativa, s'impegna a richiedere ai professionisti, alle organizzazioni ed alle imprese che collaboreranno all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione l'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, nonché la produzione della documentazione richiesta dalla medesima normativa.
2. A garanzia delle responsabilità sopra descritte, la Società si impegna a stipulare adeguate polizze assicurative.
3. Resta inteso che il costo di tali collaborazioni non comporterà alcun ulteriore aggravio per l'Amministrazione comunale rispetto agli importi definiti con le modalità indicate al precedente art. 7.

Art. 14 Fatturazione e modalità di pagamento dei corrispettivi

1. A fronte delle prestazioni rese, la Società fattura i corrispettivi contrattuali con le seguenti modalità:
 - a) per le prestazioni di conduzione tecnica:
 - a.1) la Società fattura mensilmente, in via posticipata, il 90% del corrispondente canone mensile indicato nel relativo Piano Operativo Annuale. Il residuo 10%

potrà essere fatturato a fine esercizio a seguito di verifica positiva dei rapporti trimestrali.

- a.2) nel caso in cui le verifiche dei rapporti trimestrali di cui al precedente art. 12 si concludano con la decisione di una riduzione motivata del corrispettivo, l'amministrazione comunale tratterà la riduzione concordata dalla ritenuta di garanzia del 10%: Qualora tale riduzione dovesse eccedere la garanzia del 10% la Società provvederà ad emettere relativa nota di credito da conguagliare sulla prima liquidazione utile.
- b) per le prestazioni di sviluppo:
 - b.1) la Società, in relazione a ciascun progetto esecutivo di sviluppo definito nel POA, al termine delle attività di progetto, comunica il completamento dei lavori all'Amministrazione ed emette fattura per l'importo definito nel progetto esecutivo di sviluppo accettato dall'Amministrazione e, comunque, nei limiti dei massimali previsti nel POA di riferimento;
 - b.2) l'importo che la Società indicherà in fattura per ciascun progetto che abbia ottenuto il collaudo potrà essere ridotto nel caso in cui le verifiche di congruità (benchmark) dei corrispettivi indicati da ciascun progetto esecutivo di sviluppo, si concludano con la decisione di una riduzione motivata del corrispettivo.
 - b.3) L'amministrazione si impegna a comunicare gli esiti delle verifiche di congruità entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo di sviluppo inviato dalla Società.
2. A fronte delle fatture emesse dalla Società, l'Amministrazione comunale procede alla liquidazione ed al pagamento degli importi fatturati nei termini ed alle condizioni previste dalle norme vigenti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 15 Ulteriori impegni della Società

1. Nel quadro degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, la Società s'impegna a mantenere l'esistente struttura produttiva locale costantemente adeguata alle esigenze e agli impegni assunti con l'Amministrazione comunale.
2. La Società si impegna ad assicurare la piena conformità dei prodotti e dei servizi forniti, in termini di livello di servizio e qualità tecnica, alle indicazioni contenute nel Piano industriale e nel Contratto di Servizio.
3. I corrispettivi delle forniture e dei servizi resi dalla Società non potranno superare i prezzi, ove esistenti, del listino CONSIP.

Art. 18 Obbligo di riservatezza

1. La Società s'impegna a non divulgare le notizie ed i dati relativi al SITEC, nonché le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati la cui gestione operativa sia in carico alla Società medesima, comunque venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alle sue attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione.
2. L'impegno di cui sopra si estende, altresì, a tutto il materiale originario predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

3. Identico obbligo di riservatezza in capo alla Società si estende anche ai dati personali e/o sensibili contenuti nelle banche dati del sopradetto SITEC.

Art. 19 Responsabilità della Società ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto dell'Amministrazione comunale che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza e, comunque, arrecati nell'esecuzione delle prestazioni da essa dovute in forza della presente Convenzione, con riferimento alle specifiche disposizioni del Contratto di Servizio.
2. Al fine di quanto previsto dal comma 1 e per tutta la durata della Convenzione, la Società si obbliga a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura di ogni rischio e responsabilità, compresa quella civile verso terzi, relativi, connessi o comunque dipendenti dalle attività oggetto della medesima Convenzione.
3. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impegnati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
5. La Società si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art 20 Livelli di servizio, monitoraggio e penali

1. Nell'erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione la Società dovrà garantire adeguati livelli di servizio (SLA). I livelli di servizio vengono distinti nelle seguenti classi:

Classe	Descrizione
A	Classe critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.
B	Classe mediamente critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.
C	Classe non critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.
D	Classe non critica alla quale non sono associate penali.

2. Ciascun livello di servizio dovrà essere misurabile in funzione dei seguenti parametri:
 - Definizione: descrizione del parametro di servizio

- **Requisiti:** specifica il valore obiettivo a regime; se non è soddisfatto, ma è soddisfatto il valore soglia, il servizio è definito *inadeguato*. Possono essere riportati più valori con decorrenze diverse, se si prevede che le esigenze del Cliente diventino più stringenti.
 - **Calcolo:** specifica come viene effettuato il calcolo del livello di servizio offerto
 - **Procedura:** procedura utilizzata come strumento di calcolo e misura
 - **Valore soglia:** specifica il valore limite a regime; se non è soddisfatto il servizio è definito *inaccettabile*. Anche in questo caso, possono essere riportate più soglie con decorrenze diverse, se è presente un piano concordato di miglioramento del servizio.
 - **Report:** specifica la frequenza con cui viene effettuato il report dei livelli di servizio erogati; se non specificato diversamente, è il periodo di osservazione a cui si riferisce lo SLA
 - **Granularità:** Specifica il dettaglio di produzione dei report per il Livello di Servizio,
 - **Fonte informativa:** specifica la fonte da dove sono rilevati i dati per il calcolo del livello di servizio offerto
3. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penali differenziate in funzione della tipologia del servizio e nella misura stabilita nel contratto di servizio.
4. Sono escluse dal calcolo dei livelli di servizio:
- Le interruzioni dovute ad interventi concordati
 - Le conseguenze di cause di forza maggiore comunque non imputabili a colpa della società.

Art. 21 Risoluzione della Convenzione e periodo di transizione in cessazione

1. In caso di inadempienze da parte della Società degli obblighi dalla stessa assunti con la presente Convenzione - con esclusione, in ogni caso, di quelle dovute ad astensioni dal lavoro del personale, per motivi sindacali e ad altre cause di forza maggiore - l'Amministrazione comunale ha diritto al risarcimento dei danni subiti. L'importo del risarcimento viene determinato consensualmente delle entrambe le parti. In caso di mancato accordo, si rimanda a quanto previsto dal successivo articolo 27.
2. L'Amministrazione comunale, nel caso di inadempienze della Società ritenute di grave entità, ha la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.
3. Nel caso previsto al precedente comma 2 e, comunque, in ogni caso di cessazione del presente rapporto di Convenzione, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di chiedere alla Società, che ne assume l'obbligo, di continuare ad eseguire, per un periodo di transizione non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scioglimento della presente Convenzione, le prestazioni previste dal Contratto di Servizio alle condizioni stabilite nell'ultimo POA approvato.
4. Durante il periodo di transizione di cui al precedente comma la Società sarà tenuta a garantire il mantenimento dei livelli di servizio previsti per le prestazioni richieste.
5. La Società, al fine esclusivo del trasferimento delle conoscenze relative agli asset rilevati dall'Amministrazione comunale e su esplicita richiesta dell'Amministrazione

- stessa, si rende sin d'ora disponibile a collaborare con soggetti terzi durante il suddetto periodo di transizione.
6. Resta inteso che le attività di cui al comma precedente nonché qualsiasi attività non prevista nell'ultimo POA approvato, e richiesta dall'Amministrazione comunale durante il suddetto periodo di transizione, costituirà oggetto di apposito accordo tra le Parti e sarà remunerata in base alle tariffe contenute nel POA.
 7. La presente convenzione può essere modificata e rivista anche prima della scadenza, dal socio unico secondo quanto previsto dal regolamento comunale, qualora si vengano a creare le condizioni di cambiamenti azionari o finanziari o di carattere commerciale.

Art. 22 Brevetti e diritti d'autore

1. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità qualora la Società usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui terzi abbiano ottenuto la privativa.
2. La Società malleva e tiene indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione legale, rivendicazione, responsabilità per perdite e/o danni richiesti da qualsiasi soggetto, che si fondino sulla pretesa che i servizi forniti dalla Società in base alla presente Convenzione violino in Italia brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti di autore, ovvero costituisca appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale.

Art. 23 Esonero dalla cauzione

1. In considerazione della proprietà azionaria della Società, la stessa è esonerata dal prestare cauzione.

Art. 24 Divieto di cessione della Convenzione

1. La Società non può cedere o trasferire anche solo parzialmente a terzi alcun diritto od obbligo derivante dalla presente Convenzione.
2. In caso di inosservanza, da parte della Società, di quanto indicato al comma 1, l'Amministrazione comunale potrà invocare i diritti e le facoltà di cui all'articolo 21, compresa la risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 25 Oneri fiscali e spese relativi alla presente Convenzione

1. Sono a carico della Società le spese relative alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle che per legge fanno carico all'Amministrazione comunale.
2. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni relative alla presente Convenzione sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Art. 26 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Palermo

L'Amministrazione

La SISPI

Le parti convengono di sottoscrivere specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti degli art. li 1341 e 1342 del Codice Civile.

L'Amministrazione

La SISPI

STATUTO con modifiche

Articolo 1

La società è denominata "SISPI - SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.p.A." o per brevità "SISPI S.p.A."

Articolo 2

La società ha sede in Palermo.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie in Italia.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 4

La Società è costituita per la realizzazione, in qualunque forma, di iniziative nel settore delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione per il Comune di Palermo.

In particolare la Società, quale affidataria del Comune di Palermo per la realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo comunale, inteso come l'insieme di dati procedure di elaborazione automatica, risorse professionali, servizi specialistici, apparecchiature, strumenti tecnici e infrastrutture logistiche impegnate per l'informatizzazione di tutte le unità organizzative costituenti la struttura dell'Amministrazione Comunale ed inteso anche quale strumento per la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza e per l'interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati in conformità all'art. 18 della L.R. n. 9 del 1986, ha per oggetto:

- la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo; la messa in opera, la gestione e la conduzione tecnica di sistemi informativi - e correlate strutture logistiche, impianti e apparecchiature - ivi compresi sistemi informativi complessi, anche con riferimento agli aspetti di sicurezza nonché a quant'altro necessario per soddisfare le esigenze di automazione interna del Comune di Palermo;
- la realizzazione e la sperimentazione di sistemi complessi, integrazione di sistemi, prodotti software, tecnologie, strumenti ed ogni altra componente di informatica, ivi incluse le relative attività di ricerca di base e applicata;
- la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di impianti informatici;
- la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa l'effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature, la realizzazione di prodotti e servizi informatici;
- la prestazione di servizi di assistenza tecnica e funzionale, l'addestramento e la formazione, la consulenza organizzativa, gestionale e di processo nonché ogni altra attività o servizio finalizzato all'efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Palermo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà infine compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse, all'oggetto sociale, compresa l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni

ed in genere ogni operazione riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

La società deve operare esclusivamente con l'A.C. di Palermo, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, ad eccezione di quei servizi che costituiscono una estensione di servizi istituzionali e ove sia presente un interesse del Comune di Palermo; non può cedere a terzi quote azionarie del capitale sociale; non può partecipare ad altre società o enti.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di raccolta del risparmio presso il pubblico, sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

In relazione alla natura della società, quale strumento in house di intervento del Comune di Palermo, ed ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della stessa all'ente controllante, si precisa che:

- gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano triennale programmatico; il budget annuale rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano;
- gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico - finanziario con frequenza di report semestrale evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget annuale. Il report semestrale, da illustrarsi e da approvarsi dall'Assemblea dei soci, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani d'azione (sino al successivo report) e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) del piano. Destinataria del report sarà quindi l'Assemblea che provvederà alla verifica della gestione del servizio e del suo andamento generale con audizione del legale rappresentante della società;
- il controllo e la vigilanza interesseranno poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità e la razionalità dell'amministrazione corrente, essendo inoltre l'ente proprietario, Comune di Palermo, autorizzato ad effettuare ispezioni e visite ai locali della società;
- l'attività di controllo del collegio sindacale sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente articolo.

Articolo 6

Il capitale sociale è di EURO 2.066.000,00 (duemilioniessantaseimila virgola zero zero) diviso in 40.000 (quarantamila) azioni del valore nominale di EURO 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.

Articolo 7

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto, ed elezione di domicilio da parte degli azionisti a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio iscritto al Libro Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Le azioni non potranno essere cedute a terzi.

Articolo 8

La società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge.

Articolo 9

Il socio potrà mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza

obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà altresì essere anche inviato con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al Socio.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima. L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente potrà scegliere fra i presenti due scrutatori.

Articolo 12

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce ai sensi di legge.

L'Assemblea, nell'ambito dell'esercizio del "controllo analogo", inoltre:

- approva gli strumenti societari di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico) e di verifica (reports semestrali) di cui all'art. 5;
- approva piani di investimento superiori a € 500.000,00
- assegna gli obiettivi agli amministratori;
- delibera sugli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- delibera in ordine alle politiche di assunzione del personale in base a criteri di assoluta trasparenza ed idonea pubblicità dettati dalla normativa vigente.

Articolo 13

L'azionista può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 14) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 14

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere scelti fra coloro i quali hanno i requisiti di legge; se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Ogni qualvolta la metà o più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 16

Il Consiglio, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere altresì un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, e nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Articolo 17

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrre. L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso. Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica. La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 18

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto e, se anche questi è assente, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 19

L'Assemblea potrà assegnare un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il trattamento economico lordo annuo del Presidente, del Vice Presidente, ove eletto, e dei Consiglieri di Amministrazione dovrà mantenersi nei limiti stabiliti dalla legge e dalle direttive dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, inoltre, redigere e presentare all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione:

- entro il 30 settembre di ogni anno gli strumenti di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico)
- entro 20 giorni dalla fine di ciascun semestre gli strumenti di verifica (report) di cui all'art. 5 del presente statuto per le opportune valutazioni contabili.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione è attribuita, come già disposto dall'articolo 2 del presente statuto, l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 21

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale e uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atto.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 22

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto.

Articolo 23

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque Autorità, giudiziaria o amministrativa, e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i limiti a uno o più Amministratori, ai dirigenti, nonché a persone estranee alla Società.

Articolo 24

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne

accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.
Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

Articolo 25

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'attività di controllo del collegio sindacale sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel precedente art. 5.

Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 27

Il controllo contabile, nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2409-bis sarà effettuato dal Collegio Sindacale.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2409-bis ultimo comma il controllo contabile sulla società sarà esercitato da un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito secondo le disposizioni dell'art. 2409-quater del codice civile.

Articolo 28

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vanno al socio salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

Articolo 29

I dividendi si prescrivono a favore della Società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

Articolo 30

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Palermo, 19 dicembre 2007

Spett.le
Comune di Palermo

Ufficio Società ed Enti Controllati

Alla cortes: attenzione del Dott. Antonino Mercurio

e, p.e.: Al Sig. Assessore alle Società ed Enti controllati

Al Sig. Direttore Generale

Afflussi di Gabinetto del Sindaco


LORO SEDI

Objetto: Richiesta documentazione

Si fa seguito alla nostra nota del 12 dicembre scorso per trasmettere i documenti allegati (cfr. allegati 1 e 2) contenenti la pianta organica Sispi con i riferimenti di dettaglio richiesti con la Vostra nota prot. n. 1382 del 7 dicembre scorso.

Distinti salti





110

卷之三

CT41 AC31

IV(2) 35e (Partie II) (AC24, CI41)

WILHELM VÖLKL

1431, 1434

374 *Journal of Health Politics, Policy and Law* / March 2009

CP51

CP41

Q41

TELEGRAMS

卷之三

Tabella 2

La suddivisione per tipologia di contratto ha in azienda la seguente distribuzione

DIRETTRI	N. 5
QUADRI	N. 11
IMPiegati	N. 96
OPIRAI	N. 5
TOTALE COMPLESSIVO	N. 117

Il personale come sopra distribuito è inquadrato secondo i profili di seguito elencati con i relativi costi *full time equivalent*

N.B. I costi sono valutati con riferimento alle seguenti voci: retribuzioni, premio di risultato, oneri sociali previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto, buoni pasto. Restano pertanto escluse voci variabili (incontrollabili) a mero titolo di esempio, a compensi per lavoro straordinario, diarie, ferie non godute, indennità di turno etc...

CODICE RUOLO

NUMERO DIPENDENTI

DESCRIZIONE RUOLO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONE

TABELLA 2

TOTALE COSTO

AC21 Totale 1	TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI	ACQUISTI	29.914,41
AC31 Totale 1	ESPERTO SVILUPPO AMMINISTRATIVI	ACQUISTI	44.213,04
CT51 Totale 1	MASTER GESTIONE AZIENDALE	ACQUISTI	80.906,14
AC21 Totale 1	TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI	AFFARI LEGALI E RELAZ. ESTERNE	36.448,11
CT41 Totale 1	PROGETTISTA GESTIONE AZIENDALE	AFFARI LEGALI E RELAZ. ESTERNE	65.377,67
AC21 Totale 2	TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	71.559,57
CT41 Totale 1	INGEGNERISTA GESTIONE AZIENDALE	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	53.283,64
AA11 Totale 3	OPERATIVO SERVIZI OPERATIVI	CUSTOMER SERVICE	95.634,44
AD21 Totale 4	TECNICO SERVIZI DI SUPPORTO	CUSTOMER SERVICE	143.112,87
AE21 Totale 16	TECNICO ELABORAZIONE DATI E RETI	CUSTOMER SERVICE	592.976,14
AE31 Totale 1	ESPERTO ELABORAZIONE DATI E RETI	CUSTOMER SERVICE	52.270,83
0221 Totale 2	TECNICO SVILUPPO SOFTWARE	CUSTOMER SERVICE	74.583,22
0331 Totale 8	ESPERTO SVILUPPO SOFTWARE	CUSTOMER SERVICE	394.611,67
0411 Totale 4	PROGETTISTA SVILUPPO SOFTWARE	CUSTOMER SERVICE	223.128,27
0551 Totale 1	MASTER TECNOLOGIE	CUSTOMER SERVICE	73.462,89
CP31 Totale 3	ESPERTO CONSENZA E ASSISTENZA UTENTI	CUSTOMER SERVICE	35.092,86
CP41 Totale 3	PROGETTISTA CONSENZA E ASSISTENZA UTENTI	CUSTOMER SERVICE	136.916,51
CP51 Totale 1	MASTER CONSULENZA E ASSISTENZA UTENTI	CUSTOMER SERVICE	185.920,41
AA11 Totale 1	OPERATIVO SERVIZI OPERATIVI	CUSTOMER SERVICE	156.529,27
AC21 Totale 2	ESPERTO SERVIZI DI SEGRETERIA	DIREZIONE GENERALE	302.401,85
AE21 Totale 14	TECNICO ELABORAZIONE DATI E RETI	DIREZIONE GENERALE	54.943,00
CP41 Totale 3	PROGETTISTA CONSENZA E ASSISTENZA UTENTI	DIREZIONE GENERALE	108.745,59
AA11 Totale 2	MASTER CONSENZA E ASSISTENZA UTENTI	DIREZIONE GENERALE	46.432,73
AB21 Totale 2	TECNICO SERVIZI DI SEGRETERIA	RISORSE UMANE	58.946,29
AD21 Totale 4	TECNICO SERVIZI DI SUPPORTO	RISORSE UMANE	65.432,37
CT41 Totale 3	TECNICO ELABORAZIONE DATI RETI	RISORSE UMANE	108.745,59
AA11 Totale 2	PROGETTISTA SVILUPPO SOFTWARE	SERVIZI GENERALI	62.103,41
AB21 Totale 2	PROGETTISTA SISTEMI INFORMATIVI	SVILUPPO OFFERTA	152.926,70
0151 Totale 1	MASCHERAMENTI INFORMATIVI	SVILUPPO OFFERTA	72.815,45
CP41 Totale 2	LAVORO CONSULENZA E ASSISTENZA UTENTI	SVILUPPO OFFERTA	113.294,73
CP51 Totale 2	PROGETTISTA CONSENZA E ASSISTENZA UTENTI	SVILUPPO OFFERTA	51.903,76
CE22 Totale 1	MASTER CONSULENZA E ASSISTENZA UTENTI	SVILUPPO OFFERTA	74.352,38
AD21 Totale 1	TECNICO SERVIZI SUPPORTO	SVILUPPO OFFERTA	98.400,23
0221 Totale 4	ESPERTO SVILUPPO SOFTWARE	SVILUPPO OFFERTA	114.577,41
0331 Totale 14	ESPERTO SVILUPPO SOFTWARE	SVILUPPO OFFERTA	124.697,83
0411 Totale 2	PROGETTISTA CONSENZA E ASSISTENZA UTENTI	SVILUPPO OFFERTA	31.502,05
CP41 Totale 2	ESPERTO GESTIONE AZIENDALE	SVILUPPO OFFERTA	154.017,91
CT51 Totale 1	ESPERTO GESTIONE AZIENDALE	SVILUPPO OFFERTA	620.694,95
CT51 Totale 1	MASCHERAMENTI INFORMATIVI	SVILUPPO OFFERTA	309.805,61
0411 Totale 1	ESPERTO CONSENZA E ASSISTENZA UTENTI	SVILUPPO SOFTWARE	49.638,22
0551 Totale 1	ESPERTO SVILUPPO SOFTWARE	SVILUPPO SOFTWARE	135.113,67
0651 Totale 1	TECNOLOGIE SICUREZZA E QUALITÀ	TECNOLOGIE SICUREZZA E QUALITÀ	48.451,83
0751 Totale 1	TECNOLOGIE SICUREZZA E QUALITÀ	TECNOLOGIE SICUREZZA E QUALITÀ	122.238,20
0851 Totale 1	TECNOLOGIE SICUREZZA E QUALITÀ	TECNOLOGIE SICUREZZA E QUALITÀ	9.487.592,66

CONVENZIONE

**PER LO SVILUPPO E LA CONDUZIONE TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO E
DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE COMUNALI**

CONVENZIONE	
Art. 1 Terminologia	3
Art. 2 Oggetto, efficacia e durata della Convenzione	5
Art. 3 Prestazioni della Società per la conduzione tecnica del SITEC	5
Art. 4 Prestazioni della Società per lo sviluppo del SITEC	6
Art. 5 Acquisizione e fornitura di beni e servizi per la conduzione tecnica e lo sviluppo del SITEC	7
Art. 6 Strutture logistiche	8
Art. 7 Piano industriale, Contratto di Servizio e Piano Operativo Annuale	9
Art. 8 Monitoraggio	10
Art. 9 Benchmarking	10
Art. 10 Referente della Convenzione	10
Art. 11 Adempimenti dell'Amministrazione comunale	10
Art. 12 Rapporti trimestrali sulle attività	11
Art. 13 Prestazioni esterne	12
Art. 14 Fatturazione e modalità di pagamento dei corrispettivi	12
Art. 15 Ulteriori impegni della Società	13
Art. 18 Obbligo di riservatezza	13
Art. 19 Responsabilità della Società ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti	13
Art. 20 Livelli di servizio, monitoraggio e penali	14
Art. 21 Risoluzione della Convenzione e periodo di transizione in cessazione	15
Art. 22 Brevetti e diritti d'autore	16
Art. 23 Esonero dalla cauzione	16
Art. 24 Divieto di cessione della Convenzione	16
Art. 26 Oneri fiscali e spese relativi alla presente Convenzione	16
Art. 27 Foro competente	16

CONVENZIONE

per lo sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di
telecomunicazione del Comune di Palermo

Art. 1 Terminologia

AI sensi e per gli effetti della presente Convenzione s'intende per:

- **Sistema Informatico e di telecomunicazione del Comune**, da qui in avanti **SITEC**: l'insieme di dati, procedure di elaborazione automatica, risorse professionali, servizi specialistici e di formazione, apparecchiature, strumenti tecnici e Infrastrutture di telecomunicazione e logistiche impiegati per l'informatizzazione e le telecomunicazioni di tutte le unità organizzative costituenti la struttura dell'Amministrazione comunale di Palermo; inoltre, il SITEC è inteso quale strumento per i servizi alla città ed, in questo senso, strumento per la cooperazione applicativa e funzionale, l'interscambio e l'interoperabilità tra le P.A. e gli attori del territorio orientato al governo ed alla integrazione dei servizi informatici e di telecomunicazione per il territorio anche attraverso l'interconnessione dell'Amministrazione comunale con le P.A., i Soggetti Pubblici comunitari, statali e regionali, le strutture sociali ed i privati;
- **Piano Industriale**: è il documento che pianifica l'attività e definisce le linee di azione della Società in relazione agli obiettivi strategici dell'Amministrazione ed alle strategie di sviluppo industriale. In esso vengono, pertanto, individuate: gli scenari di riferimento, gli obiettivi strategici, le priorità e le azioni da realizzare.
- **Piano Operativo Annuale (POA)**: è il documento che, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel piano industriale, definisce annualmente gli ambiti di intervento per l'esercizio corrente e le specifiche attività. Il POA viene definito annualmente dalla Società e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
- **Contratto di Servizio**: è lo strumento contrattuale mediante il quale il Comune di Palermo e la Società regolano i rapporti e le modalità di attuazione dei contenuti della convenzione.
- **Conduzione tecnica SITEC**: il servizio che assicura con continuità la piena operatività, sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale, dei sistemi informatici e di telecomunicazione in esercizio al fine di garantire il funzionamento ordinario del SITEC. In particolare, la Conduzione Tecnica assicura la disponibilità dei sistemi centralizzati e distribuiti, il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro e della rete di telecomunicazione; la manutenzione delle applicazioni, l'integrità dei dati; il controllo degli accessi; l'assistenza agli utenti; la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza; l'interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati.
- **Sviluppo del SITEC**: l'insieme degli interventi definiti nel POA, i cui contenuti specifici sono dettagliati in appositi progetti di sviluppo, volti ad estendere ed ampliare le funzionalità, i servizi e le prestazioni del SITEC ovvero l'insieme degli interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione di soluzioni e sistemi informatici e telematici di supporto al

sistema di servizi di back-office e di front-office e per l'attuazione di processi di e-government, e-democracy e di cooperazione.

- Progetto esecutivo di sviluppo: documento di progettazione esecutiva, tecnica ed economica nel quale vengono rappresentati, per essere approvati dall'Amministrazione comunale, gli obiettivi, le modalità di realizzazione, le forniture, le attività di addestramento, i piani di lavoro e le specifiche tecniche di ogni singolo intervento di sviluppo previsto dal POA;
- Specifiche di progetto: documenti nei quali sono definiti i requisiti funzionali e le caratteristiche del progetto in relazione sia allo sviluppo del software che dell'architettura tecnica del sistema informatico e telematico;
- Inventario: è il documento, allegato al contratto di servizio di cui al presente art. 1, che contiene l'elencazione di tutti i beni che costituiscono il SITEC. Il documento viene aggiornato dalla Società con cadenza annuale;
- hardware: il complesso delle apparecchiature elettroniche di elaborazione automatica, archiviazione e di trasmissione dei dati, installate a livello centrale e periferico, ivi comprese le apparecchiature terminali su cui operano gli utenti del sistema, come di seguito definiti;
- software: il complesso delle strutture logiche di dati ed algoritmi di elaborazione, procedure formali, regole e modalità operative di trattamento e di trasmissione dei dati che, tradotte anche in sequenze modulari di istruzioni codificate interpretabili, memorizzabili ed eseguibili dalle apparecchiature elettroniche impiegate per l'elaborazione automatica dei dati (programmi o moduli software), definiscono e determinano il funzionamento del SITEC;
- software di ambiente: il software destinato a definire e determinare il funzionamento del SITEC per quanto attiene alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di elaborazione automatica, nonché ad ottimizzarne le prestazioni, in relazione all'uso cui sono destinate e nel quadro dell'architettura tecnica complessiva del SITEC;
- software applicativo: il software destinato a definire e determinare il funzionamento del SITEC per quanto attiene alla struttura logica dei dati e alle modalità di archiviazione e di accesso agli stessi; il flusso dei dati e delle informazioni, le procedure, le funzioni ed i programmi di elaborazione automatica; i passi procedurali a monte ed a valle del trattamento automatico;
- manutenzione ordinaria, adeguativa, correttiva e migliorativa del software (MAC): ripristino delle funzionalità fornite dal software applicativo in esercizio, venute meno a seguito di malfunzionamenti; mantenimento delle funzionalità presenti a fronte di innovazioni dell'ambiente tecnico; manutenzione ordinaria; mantenimento delle funzionalità presenti a fronte di innovazioni normative secondo le modalità e nei limiti previsti dal Contratto di Servizio (di cui all'art. 7 del presente atto); miglioramento delle prestazioni a parità di funzioni svolte; modifiche come definite nella sezione tecnica del Contratto di Servizio; rientrano nell'ambito della manutenzione MAC anche gli interventi di manutenzione evolutiva la cui stima di impegno, espressa in giorni/persona, non superi i valori indicati nel POA.
- manutenzione evolutiva del software (MEV): interventi miranti a modificare o incrementare funzionalità esistenti per migliorare gli aspetti funzionali

- delle applicazioni o comunque per supportare modifiche non tecniche nei sistemi informativi automatizzati;
- utenti: soggetti abilitati ad accedere alle informazioni ed ai dati inseriti nel SITEC anche in processi di cooperazione ed interscambio;

Art. 2 Oggetto, efficacia e durata della Convenzione

1. La SISPI S.p.A., di seguito denominata Società, gestirà lo sviluppo e la conduzione tecnica del SITEC con le modalità ed alle condizioni indicate nei successivi articoli della presente Convenzione.
2. L'Amministrazione comunale nel quadro della propria strategia di sviluppo - da realizzarsi anche attraverso iniziative ed intese con altri soggetti pubblici e privati - potrà inoltre avvalersi della Sispi S.p.A., quale soggetto strumentale al raggiungimento dei propri fini istituzionali, per l'esecuzione di ulteriori servizi di proprio interesse da affidarsi anche in coerenza con il Piano industriale di cui all'art. 7 e nel rispetto degli eventuali vincoli normativi, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione ovvero secondo specifiche modalità che saranno all'uopo individuate in relazione alla specificità dell'oggetto dell'affidamento.
3. La Convenzione decorre dalla data della stipula contestualmente alla presentazione del POA e ha durata decennale, estendendosi, eventualmente, sino al completamento dei lavori dell'ultimo Piano Operativo Annuale (cfr. successivo art. 7). Essa può essere rinnovata alle condizioni dettate dalle norme vigenti.
4. eventuali variazioni o aggiunte all'oggetto della presente Convenzione, o ai termini in essa previsti, dovranno essere concordate dalle parti.

Art. 3 Prestazioni della Società per la conduzione tecnica del SITEC

- 1) La conduzione tecnica del SITEC da parte della Società dovrà articolarsi nelle seguenti prestazioni principali:
 - Servizi per la Conduzione Operativa del SITEC che dovranno comprendere:
 - a) la conduzione operativa delle apparecchiature elettroniche centrali (MAINFRAME);
 - b) la conduzione operativa dei Server Centralizzati;
 - c) la conduzione operativa di Lan, Desktop e Sistemi Distribuiti;
 - d) la conduzione operativa delle apparecchiature e della rete di telecomunicazione;
 - e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature dei precedenti punti a), b), c) e d);
 - f) la gestione dei rapporti con le imprese fornitrice dei vari componenti delle apparecchiature di elaborazione e di rete telematica, al livello centrale e periferico, onde assicurare la tempestiva esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste nei contratti stipulati dalla Società, di tutte le apparecchiature e collegamenti;
 - g) lo svolgimento dei servizi di segreteria, di amministrazione, di riproduzione e di gestione magazzino, direttamente connessi allo svolgimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione.

- Servizi per la Conduzione Funzionale del SITEC che dovranno comprendere:
 - a) la manutenzione ordinaria, adeguativa, correttiva e migliorativa (MAC) delle procedure e dei moduli software installati sulle apparecchiature centrali e periferiche
 - b) Servizio di supporto tecnico alle applicazioni;
 - c) Servizio di supporto all'utenza allo scopo di garantire un efficace utilizzo dei sistemi e delle applicazioni informatiche ivi compresi gli strumenti di automazione;
 - d) l'effettuazione degli interventi di ottimizzazione dell'organizzazione delle procedure, dei tempi di elaborazione, dell'utilizzazione delle apparecchiature e, in genere, dell'architettura tecnica del SITEC;
 - e) i servizi Web che consentano all'Amministrazione Comunale di pubblicare e gestire autonomamente i propri siti web utilizzando tecnologie e risorse della SISPI, e quindi senza l'onere di acquisire e gestire l'hardware ed il software necessario. La SISPI svolge tutte le funzioni necessarie all'ottimale funzionamento del servizio, e in questo senso:
 - ospita i siti del committente;
 - cura la registrazione dei domini mettendo a disposizione gli indirizzi IP necessari;
 - ed inoltre assicura:
 - il corretto funzionamento delle pubblicazioni;
 - l'accessibilità del sito e dei dati disponibili;
 - le prestazioni generali del sistema;
 - i livelli di protezione dei domini e degli ambienti;
 - gli interventi di manutenzione adeguativa, correttiva e migliorativa delle funzionalità erogate attraverso il sito e/o i portali di servizio;
 - f) la manutenzione, per quanto non previsto dai contratti stipulati con i fornitori, ed il controllo del software di ambiente utilizzato nell'ambito del sistema informatico e telematico centrale e periferico.
 - g) il Supporto alle operazioni utente con lo scopo di garantire un efficace utilizzo delle applicazioni informatiche fornendo all'utente un supporto nella esecuzione di operazioni di pertinenza dello stesso utente.
- Servizi di Call Center e Customer Support con l'obiettivo di fornire agli utenti un punto di accesso unificato per la segnalazione di guasti, anomalie e malfunzionamenti delle apparecchiature periferiche. Nell'ambito del Call Center dovranno essere compresi i seguenti servizi:
 - Service e Problem Management;
 - Problem Resolution;
 - Change Management;
 - Asset Management

Art. 4 Prestazioni della Società per lo sviluppo del SITEC

1. Le prestazioni relative allo sviluppo del SITEC, definite nel Piano industriale predisposto dalla Società ed approvato dal Consiglio Comunale di Palermo, di cui al successivo art. 7, dovranno comprendere le seguenti attività:

- consulenza e assistenza tecnica all'Amministrazione comunale nella pianificazione dell'evoluzione del SITEC e nell'esecuzione di studi e di elaborazioni di dati su materie e problematiche concernenti lo stesso e, più in generale, le infrastrutture informatiche e di telecomunicazione della città;
 - sviluppo di applicazioni informatiche, telematiche e di architetture di telecomunicazione, integrazione di applicazioni prodotte da terzi e adeguamento dell'architettura tecnica dei sistemi per:
 - l'automazione di nuove aree di intervento;
 - la sostituzione di procedure obsoete;
 - le modifiche e le integrazioni delle procedure, dell'architettura tecnica del Sistema Informatico e delle infrastrutture di telecomunicazione dell'Amministrazione Comunale anche con riferimento ai servizi innovativi per la città
 - installazione ed avviamento operativo delle nuove procedure automatizzate;
2. Per lo sviluppo del SITEC la Società deve mettere a disposizione, obbligandosi ad adeguarli e aggiornarli, i sistemi elaborativi necessari, in ambiente mainframe, dipartimentale e personale, per lo sviluppo e la manutenzione del software. Tali sistemi di sviluppo s'intendono comprensivi delle apparecchiature hardware, del software specialistico, nonché dell'idoneo software di ambiente, del personale tecnico ed operativo addetto alla conduzione dei sistemi di sviluppo stesso e dei necessari materiali di consumo secondo le modalità e i quantitativi indicati nei progetti esecutivi di sviluppo di cui all'art.1.
 3. Nell'erogazione dei servizi di sviluppo del SITEC la Società predisporrà idonei Posti di Lavoro Informatizzati, di seguito PLI, come saranno definiti nel Contratto di Servizio di cui all'art. 7 e nella misura indicata dal corrispondente progetto esecutivo di sviluppo;

Art. 5 Acquisizione e fornitura di beni e servizi per la conduzione tecnica e lo sviluppo del SITEC

1. Ai fini della conduzione tecnica e dello sviluppo del SITEC, la Società deve mettere a disposizione, nel rispetto delle modalità previste nel Contratto di Servizio di cui al successivo art. 7, tutti i beni e risorse strumentali all'erogazione del servizio provvedendo alla loro organizzazione, ed acquisendole in leasing o ad altro titolo e, ove possibile, ricorrendo alle convenzioni Consip che vanno comunque ritenute, a parità di ogni condizione di fornitura, come riferimento per il tetto massimo di spesa:
 - a) apparecchiature elettroniche centrali e periferiche;
 - b) rete di telecomunicazioni, comprensive dei connessi dispositivi attivi e passivi centrali e periferici;
 - c) prodotti software relativi alle apparecchiature elettroniche acquisite ed alle procedure da gestire;
 - d) apparati tecnologici necessari al funzionamento del SITEC (quali ad esempio apparati elettrici speciali, apparati telefonici speciali, apparati di sicurezza CED, apparati speciali di condizionamento CED, etc.);

- e) attrezzature speciali, quali armadi ignifughi, armadi portadischi e portanastri, carrelli e simili;
 - f) materiali speciali quali modulistica centrale e periferica, manuali di istruzioni e materiale didattico in genere;
 - g) servizi per il funzionamento, lo sviluppo e la sicurezza del SITEC; l'adeguamento e l'attrezzaggio elettrico, dati e telefonici, dei locali dell'Amministrazione comunale in cui dovranno essere installate le apparecchiature centrali e periferiche del SITEC.
 - h) servizio di trasporto di tutti i materiali sia di elaborazione che di conduzione necessari per il funzionamento del sistema centrale e per lo svolgimento delle prestazioni relative alla presente Convenzione.
2. La Società è tenuta, altresì, a provvedere alla manutenzione dei beni di cui alle lettere da "a)" ad "e)" del precedente comma 1 assicurandone la costante adeguatezza funzionale e la fornitura dei necessari materiali di consumo e di supporto per garantire il funzionamento di tutte le apparecchiature utilizzate dall'Amministrazione Comunale.
 3. Inoltre, la Società dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei prodotti software eventualmente acquisiti direttamente dalla stessa Amministrazione purché compatibili con il SITEC.
 4. In caso di cessazione dell'attività della Società o della presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 21, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di acquisire le attrezzature ed i beni messi a disposizione dalla stessa Società ai sensi del presente articolo, ovvero di subentrare nei relativi contratti secondo le seguenti modalità:
 - * acquisizione a costo zero nel caso di beni senza residuo valore contabile o acquisiti in leasing e già riscattati;
 - * subentro nei contratti in essere nel caso di beni acquisiti in leasing con riferimento al comma 1 del presente art. 5 non ancora scaduti;
 - * acquisto a prezzo commisurato al valore residuo del conto patrimoniale, come risulta dall'ultimo bilancio approvato, nel caso di beni acquisiti direttamente dalla Società;
 - * acquisizione alle condizioni più favorevoli rilevabili sul mercato dei beni di interesse dell'Amministrazione comunale, che non siano stati posti interamente a carico dell'Amministrazione stessa.
 5. Per favorire quanto previsto dal precedente comma 4, la Società si impegna ad inserire nei contratti di acquisizione di cui al presente articolo una clausola che regoli il subentro negli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 6 Strutture logistiche

1. Nell'ambito della presente Convenzione e per l'espletamento di quanto in essa previsto la Società rende disponibili i locali e gli impianti tecnici necessari per lo sviluppo, la conduzione tecnica del SITEC, nonché per le attività di formazione ed addestramento del personale comunale.
2. La superficie dei locali e le caratteristiche degli impianti verranno indicate nella Sezione tecnica del Contratto di Servizio. La Società deve garantire la manutenzione dei suddetti locali e degli impianti nonché la relativa

conduzione, comprensiva di tutti i servizi e delle somministrazioni necessarie, quali forza motrice, energia elettrica, telefoni, acqua e simili.

3. Nell'acquisizione dei locali di cui sopra la Società deve tenere conto delle eventuali indicazioni dell'Amministrazione comunale.
4. La Società valuterà, senza alcun pregiudizio per la medesima, se acquisire in locazione, in sostituzione di quelli di cui sopra, locali che possono essere messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e, in tal caso, s'impegna ad effettuare sui locali medesimi tutte le opere di ristrutturazione ed adeguamento immobiliare ed impiantistico, nel rispetto delle condizioni che saranno convenute tra le parti in successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

Art. 7 Piano industriale, Contratto di Servizio e Piano Operativo Annuale

1. La Società svolge l'incarico sulla base di un Piano industriale per il sistema informatico e di telecomunicazione approvato dall'Amministrazione comunale, che indica:
 - gli obiettivi generali di sviluppo del SITEC, la strategia ed i relativi tempi di attuazione;
 - i criteri e gli orientamenti in merito all'esecuzione degli incarichi di sviluppo del SITEC;
 - le risorse economiche necessarie agli investimenti e alle prestazioni dei servizi di conduzione tecnica e di sviluppo.
2. La Società predisponde il Piano Industriale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale prima della stipula della presente Convenzione, e in seguito entro il primo trimestre di ciascun triennio successivo al primo. L'Amministrazione si riserva di richiedere la revisione e l'aggiornamento del Piano industriale proposto dalla Società.
3. La regolamentazione e le modalità operative di erogazione dei servizi definiti dal Piano Industriale sono stabiliti nel Contratto di Servizio per la conduzione tecnica e gli sviluppi del SITEC.
4. Le attività annuali relative ai servizi di conduzione tecnica e di sviluppo oggetto del suddetto Contratto di Servizio sono definite nel Piano Operativo Annuale (POA) che dovrà contenere la determinazione dei volumi e delle quantità per le prestazioni relative ai servizi di conduzione tecnica, nonché la programmazione dei singoli progetti di sviluppo indicando, per ciascuno di essi, i limiti di spesa previsti.
5. Per consentire la determinazione dei necessari impegni di spesa, la Società, entro la fine di ciascun anno e secondo le modalità dettagliatamente descritte nel Contratto di Servizio, provvederà ad elaborare e a trasmettere al competente Ufficio Sistemi Informativi e TLC, come oggi denominato, dell'Amministrazione comunale una proposta di POA. Il competente Servizio, dopo aver espresso le proprie osservazioni, procederà a sottoporlo per l'approvazione ai competenti organi istituzionali.
6. In caso di necessità o di evidente opportunità le parti possono aggiornare o integrare i Piani Operativi Annuali ed il Piano Industriale vigente, nei limiti consentiti dai corrispettivi contrattuali, fatta salva la facoltà delle parti di concordare, ove necessario, la rideterminazione dei suddetti corrispettivi, per far fronte a ulteriori esigenze non previste nei Piani Operativi Annuali.

Art. 8 Monitoraggio

1. La Società prende atto che l'Amministrazione comunale potrà, nel periodo di durata della presente Convenzione, sottoporre a monitoraggio - sostenendone direttamente i relativi oneri - il Contratto di Servizio di cui al precedente art. 7, facendo riferimento ai criteri e alle modalità stabiliti dalle circolari CR/AIPA/38 del 28 dicembre 2001 e AIPA/CR/41 dell'11 marzo 2003, nel rispetto del carattere di riservatezza dei dati aziendali di pertinenza della Società.
2. La Società, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, si obbliga a fornire all'Amministrazione comunale tutti i documenti necessari all'attività di monitoraggio nei formati e con le modalità concordati con l'Amministrazione stessa. La funzione di monitoraggio verrà svolta da soggetto abilitato dal CNIPA e incaricato dall'Amministrazione comunale sulla base della documentazione contrattuale.

Art. 9 Benchmarking

1. La Società prende atto che l'Amministrazione comunale, per la verifica di congruità delle spese sostenute in forza della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa, potrà altresì affidare ad un soggetto terzo, sostenendone direttamente i relativi oneri, apposita attività di benchmarking.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla Società l'adeguamento dei livelli di servizio (SLA) alle risultanze dell'attività di benchmarking.

Art. 10 Referente della Convenzione

1. L'Amministrazione comunale, per garantire l'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente Convenzione nonché il rispetto delle regole che in attuazione della stessa saranno stabilite attraverso il Contratto di Servizio individua nell'Ufficio Sistemi Informativi e TLC il referente della presente Convenzione.
2. L'Ufficio Sistemi Informativi e TLC avrà, altresì, il compito di garantire la vigilanza sull'esatto adempimento delle prestazioni eseguite dalla Società nonché, ove possibile, quello di garantire la soluzione rapida e informale di eventuali divergenze.

Art. 11 Adempimenti dell'Amministrazione comunale

1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione l'Amministrazione comunale, deve, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) approvare il Piano Industriale della Società per lo sviluppo e la conduzione del sistema informatico e di telecomunicazione del Comune;
 - b) provvedere al riscontro della corrispondenza dei servizi erogati alle previsioni contrattuali a fronte dei rapporti predisposti dalla Società al fine di:
 1. verificare lo stato di avanzamento delle attività in relazione alle fasi del ciclo di vita del servizio;
 2. accertare la rispondenza dell'insieme di prodotti e delle architetture tecniche, alle specifiche di progetto;

3. accertare il rispetto, con riguardo anche alla tempistica prefissata, degli obiettivi di qualità perseguiti;
4. accertare il rispetto dei vincoli economici e tecnici;
5. accertare le esigenze di modifiche alla pianificazione dei servizi di sviluppo;
6. stabilire la partecipazione, del personale degli uffici comunali interessati, all'analisi delle procedure da automatizzare, alla predisposizione dei dati da acquisire per la costituzione degli archivi iniziali, nonché all'effettuazione delle operazioni ai terminali previste dalle nuove procedure automatizzate;
7. mettere a disposizione della Società, secondo le regole contenute nel Contratto di Servizio, gli archivi, i dati e le informazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Icarico, con le modalità e secondo le procedure operative che saranno definite da apposite specifiche di progetto;
8. mettere a disposizione della Società, secondo le regole contenute nel Contratto di Servizio, i locali dell'Amministrazione comunale in cui dovranno essere installati i terminali e le apparecchiature periferiche del SITEC.
9. programmare la partecipazione ai corsi di addestramento, tenuti dalla Società, del personale comunale che verrà destinato ad operare con le procedure automatizzate e con le strumentazioni tecniche predisposte o fornite dalla Società;
10. consentire al personale della Società preventivamente individuato, l'accesso ai locali, ai dati ed alle informazioni appartenenti all'Amministrazione comunale, necessari all'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;
11. provvedere all'adozione di adeguate misure di sicurezza fisica e logica dei locali di cui al precedente punto 9, in collaborazione con la Società.

Art. 12 Rapporti trimestrali sulle attività

1. Per le attività di Conduzione Tecnica, entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre, la Società invia all'Amministrazione comunale un rapporto sullo stato di attuazione delle attività di conduzione tecnica svolte nel periodo.
2. Sulla base di tale rapporto trimestrale il referente di cui all'art. 10 procede alle verifiche delle attività di conduzione tecnica finalizzate a determinare la corrispondenza delle prestazioni effettivamente rese con quelle previste dal Contratto di Servizio. E' fatta salva la facoltà della società di monitoraggio di libero accesso presso SISPI ai dati necessari per le ispezioni e le verifiche da compiersi in ogni tempo.
3. Per le attività relative alle prestazioni di sviluppo la Società invia all'Amministrazione comunale un rapporto trimestrale contenente la descrizione delle attività svolte e lo stato di avanzamento riferito alle fasi previste nel corrispondente progetto esecutivo di sviluppo nonché i riferimenti alla documentazione prevista per ciascuna delle fasi individuate dal progetto esecutivo stesso.

4. I rapporti trimestrali saranno utilizzati per il riscontro della corrispondenza dei servizi erogati alle previsioni definite in fase di affidamento e per il monitoraggio dello stato di attuazione del POA.
5. Il referente di Convenzione si impegna a fornire o le eventuali osservazioni o dare positivo riscontro ai rapporti entro 90 giorni dalla data di trasmissione, ai fini dell'applicazione delle penali previste.
6. La Società mantiene aggiornato un diagramma di consuntivazione degli stati di avanzamento di tutti i progetti esecutivi di sviluppo in corso e lo rende disponibile in formato elettronico al Referente per l'Amministrazione della Convenzione di cui all'art. 10.

Art. 13 Prestazioni esterne

1. La Società, nel rispetto della vigente normativa, s'impegna a richiedere ai professionisti, alle organizzazioni ed alle imprese che collaboreranno all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione l'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, nonché la produzione della documentazione richiesta dalla medesima normativa.
2. A garanzia delle responsabilità sopra descritte, la Società si impegna a stipulare adeguate polizze assicurative.
3. Resta inteso che il costo di tali collaborazioni non comporterà alcun ulteriore aggravio per l'Amministrazione comunale rispetto agli importi definiti con le modalità indicate al precedente art. 7.

Art. 14 Fatturazione e modalità di pagamento dei corrispettivi

1. A fronte delle prestazioni rese il corrispettivo da corrispondere per la conduzione tecnica è pari ad euro 11.106.000,00 (undicimilonicento seimila) IVA inclusa. La Società fattura i corrispettivi contrattuali con le seguenti modalità:
 - a) per le prestazioni di conduzione tecnica:
 - a.1) la Società fattura mensilmente, in via posticipata, il 90% del corrispondente canone mensile indicato nel relativo Piano Operativo Annuale. Il residuo 10% potrà essere fatturato a fine esercizio a seguito di verifica positiva dei rapporti trimestrali.
 - a.2) nel caso in cui le verifiche dei rapporti trimestrali di cui al precedente art. 12 si concludano con la decisione di una riduzione motivata del corrispettivo, l'amministrazione comunale tratterà la riduzione concordata dalla ritenuta di garanzia del 10%; Qualora tale riduzione dovesse eccedere la garanzia del 10% la Società provvederà ad emettere relativa nota di credito da conguagliare sulla prima liquidazione utile.
 - b) per le prestazioni di sviluppo:
 - b.1) la Società, in relazione a ciascun progetto esecutivo di sviluppo definito nel POA, al termine delle attività di progetto, comunica il completamento dei lavori all'Amministrazione ed emette fattura per l'importo definito nel progetto esecutivo di sviluppo accettato dall'Amministrazione e, comunque, nei limiti dei massimali previsti nel POA di riferimento;

- b.2) l'importo che la Società indicherà in fattura per ciascun progetto che abbia ottenuto il collaudo potrà essere ridotto nel caso in cui le verifiche di congruità (benchmark) dei corrispettivi indicati da ciascun progetto esecutivo di sviluppo, si concludano con la decisione di una riduzione motivata del corrispettivo.
 - b.3) L'amministrazione si impegna a comunicare gli esiti delle verifiche di congruità entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo di sviluppo inviato dalla Società.
2. A fronte delle fatture emesse dalla Società, l'Amministrazione comunale procede alla liquidazione ed al pagamento degli importi fatturati nei termini ed alle condizioni previste dalle norme vigenti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 15 Ulteriori impegni della Società

- 1. Nel quadro degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, la Società s'impegna a mantenere l'esistente struttura produttiva locale costantemente adeguata alle esigenze e agli impegni assunti con l'Amministrazione comunale.
- 2. La Società si impegna ad assicurare la piena conformità dei prodotti e dei servizi forniti, in termini di livello di servizio e qualità tecnica, alle indicazioni contenute nel Piano industriale e nel Contratto di Servizio.
- 3. I corrispettivi delle forniture e dei servizi resi dalla Società non potranno superare i prezzi, ove esistenti, del listino CONSIP.

Art. 16 Obbligo di riservatezza

- 1. La Società s'impegna a non divulgare le notizie ed i dati relativi al SITEC, nonché le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati la cui gestione operativa sia in carico alla Società medesima, comunque venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alle sue attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione.
- 2. L'impegno di cui sopra si estende, altresì, a tutto il materiale originario predisposto in esecuzione della presente Convenzione.
- 3. Identico obbligo di riservatezza in capo alla Società si estende anche ai dati personali e/o sensibili contenuti nelle banche dati del sopradetto SITEC.

Art. 19 Responsabilità della Società ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti

- 1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto dell'Amministrazione comunale che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza e, comunque, arrecati nell'esecuzione delle prestazioni da essa dovute in forza della presente Convenzione, con riferimento alle specifiche disposizioni del Contratto di Servizio.
- 2. Al fine di quanto previsto dal comma 1 e per tutta la durata della Convenzione, la Società si obbliga a stipulare idonee polizze assicurative

per la copertura di ogni rischio e responsabilità, compresa quella civile verso terzi, relativi, connessi o comunque dipendenti dalle attività oggetto della medesima Convenzione.

3. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impegnati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
5. La Società si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art 20 Livelli di servizio, monitoraggio e penali

1. Nell'erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione la Società dovrà garantire adeguati livelli di servizio (SLA). I livelli di servizio vengono distinti nelle seguenti classi:

Classe	Descrizione
A	Classe critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.
B	Classe mediamente critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.
C	Classe non critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.
D	Classe non critica alla quale non sono associate penali.

2. Ciascun livello di servizio dovrà essere misurabile in funzione dei seguenti parametri:

- *Definizione:* descrizione del parametro di servizio
- *Requisiti:* specifica il valore obiettivo a regime; se non è soddisfatto, ma è soddisfatto il valore soglia, il servizio è definito inadeguato. Possono essere riportati più valori con decorrenze diverse, se si prevede che le esigenze del Cliente diventino più stringenti.
- *Calcolo:* specifica come viene effettuato il calcolo del livello di servizio offerto
- *Procedura:* procedura utilizzata come strumento di calcolo e misura
- *Valore soglia:* specifica il valore limite a regime; se non è soddisfatto il servizio è definito inaccettabile. Anche in questo

caso, possono essere riportate più soglie con decorrenze diverse, se è presente un piano concordato di miglioramento del servizio.

- **Report:** specifica la frequenza con cui viene effettuato il report dei livelli di servizio erogati; se non specificato diversamente, è il periodo di osservazione a cui si riferisce lo SLA
 - **Granularità:** Specifica il dettaglio di produzione del report per il Livello di Servizio.
 - **Fonte informativa:** specifica la fonte da dove sono rilevati i dati per il calcolo del livello di servizio offerto
3. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penali differenziate in funzione della tipologia del servizio e nella misura stabilita nel contratto di servizio.
 4. Sono escluse dal calcolo dei livelli di servizio:
 - Le interruzioni dovute ad interventi concordati
 - Le conseguenze di cause di forza maggiore comunque non imputabili a colpa della società.

Art. 21 Risoluzione della Convenzione e periodo di transizione in cessazione

1. In caso di inadempienze da parte della Società degli obblighi dalla stessa assunti con la presente Convenzione - con esclusione, in ogni caso, di quelle dovute ad astensioni dal lavoro del personale, per motivi sindacali e ad altre cause di forza maggiore - l'Amministrazione comunale ha diritto al risarcimento dei danni subiti. L'importo del risarcimento viene determinato consensualmente dall'etra le parti. In caso di mancato accordo, si rimanda a quanto previsto dal successivo articolo 27.
2. L'Amministrazione comunale, nel caso di inadempienze della Società ritenute di grave entità, ha la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.
3. Nel caso previsto al precedente comma 2 e, comunque, in ogni caso di cessazione del presente rapporto di Convenzione, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di chiedere alla Società, che ne assume l'obbligo, di continuare ad eseguire, per un periodo di transizione non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scioglimento della presente Convenzione, le prestazioni previste dal Contratto di Servizio alle condizioni stabilite nell'ultimo POA approvato.
4. Durante il periodo di transizione di cui al precedente comma la Società sarà tenuta a garantire il mantenimento dei livelli di servizio previsti per le prestazioni richieste.
5. La Società, al fine esclusivo del trasferimento delle conoscenze relative agli asset rilevati dall'Amministrazione comunale e su esplicita richiesta dell'Amministrazione stessa, si rende sin d'ora disponibile a collaborare con soggetti terzi durante il suddetto periodo di transizione.
6. Resta inteso che le attività di cui al comma precedente nonché qualsiasi attività non prevista nell'ultimo POA approvato, e richiesta dall'Amministrazione comunale durante il suddetto periodo di transizione,

costituirà oggetto di apposito accordo tra le Parti e sarà remunerata in base alle tariffe contenute nel POA.

Art. 22 Brevetti e diritti d'autore

1. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità qualora la Società usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui terzi abbiano ottenuto la privativa.
2. La Società malleva e tiene indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione legale, rivendicazione, responsabilità per perdite e/o danni richiesti da qualsiasi soggetto, che si fondino sulla pretesa che i servizi forniti dalla Società in base alla presente Convenzione violino in Italia brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti di autore, ovvero costituisca appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale.

Art. 23 Esonero dalla cauzione

1. In considerazione della proprietà azionaria della Società, la stessa è esonerata dal prestare cauzione.

Art. 24 Divieto di cessione della Convenzione

1. La Società non può cedere o trasferire anche solo parzialmente a terzi alcun diritto od obbligo derivante dalla presente Convenzione.
2. In caso di inosservanza, da parte della Società, di quanto indicato al comma 1, l'Amministrazione comunale potrà invocare i diritti e le facoltà di cui all'articolo 21, compresa la risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 26 Oneri fiscali e spese relativi alla presente Convenzione

1. Sono a carico della Società le spese relative alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle che per legge fanno carico all'Amministrazione comunale.
2. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni relative alla presente Convenzione sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Art. 27 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Palermo
L'Amministrazione

La SISPI

Le parti convengono di sottoscrivere specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

L'Amministrazione

La SISPI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



l'atto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

E. Ficarra
FICARRA

IL PRESIDENTE

CAMPAGNA

IL SEGRETARIO GENERALE

LI VECCHI

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data ... 09/03/2009 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo

IL MESSO COMUNALE:

Palermo li

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal a tutto il quindicesimo giorno successivo

IL MESSO COMUNALE:

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo li

DICHIARAZIONE DI ESECUITIVITÀ

La presente deliberazione è diventata esecutiva il in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li

24 OTT. 2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

